

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2005

relativa alle linee direttrici per l'attuazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom

[notificata con il numero C(2005) 5127]

(2006/40/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 definisce la natura e la portata degli obblighi previsti dagli articoli 77, 78, 79 e 81 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Conformemente alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione allegata al regolamento in questione, la Commissione deve adottare e pubblicare le linee direttrici che costituiscono orientamenti non vincolanti per gli esercenti destinati ad agevolare l'applicazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005.
- (3) Queste linee direttrici dovrebbero tenere conto delle spiegazioni fornite e degli accordi raggiunti nel corso delle discussioni bilaterali tra la Commissione e le varie parti interessate, senza creare obblighi né diritti di ordine giuridico.
- (4) Sulla base degli sviluppi registrati nel settore dell'applicazione del controllo di sicurezza, la Commissione dovrebbe poter modificare, se necessario, la presente raccomandazione, previa consultazione delle parti interessate e degli Stati membri,

RACCOMANDA:

Nell'attuazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005 è opportuno seguire le linee direttrici di cui all'allegato. Resta inteso che seguendo le linee direttrici, le persone, le imprese e gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono conformi alle disposizioni del regolamento oggetto della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2005.

Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.

INDICE

Raccomandazione della Commissione 2006/40/Euratom relativa alle linee direttrici per l'attuazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom	1
ALLEGATO	3
1. Struttura del presente documento	3
2. Linee direttrici per le singole parti del regolamento	3
2.1. Capo I — Campo di applicazione e definizioni (articoli 1 e 2)	3
2.2. Capo II — Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo (articoli da 3 a 6)	3
2.2.1. Caratteristiche tecniche fondamentali (BTC) (articolo 3, paragrafo 1)	3
2.2.2. Dichiarazione concernente il sito (articolo 3, paragrafi 2 e 3)	4
2.2.3. Trasmissione elettronica	6
2.2.4. Termini (articolo 4)	6
2.2.5. Programma di attività (articolo 5 e allegato XI)	6
2.2.6. Disposizioni particolari sul controllo (DPC) (articolo 6)	6
2.3. Capo III — Sistema contabile delle materie nucleari	6
2.3.1. Sistema di contabilità (articolo 7)	6
2.3.2. Dati operativi (articolo 8)	6
2.3.3. Dati e rapporti contabili (articoli 9 e 10)	7
2.3.4. Rapporto sulle variazioni d'inventario (RVI), rapporto bilancio materie (MBR), situazione dell'inventario fisico (SIF) (articoli 12 e 13)	7
2.3.5. Allegati III, IV e V	8
2.3.6. Impegni particolari in materia di controllo di sicurezza (articolo 17)	33
2.3.7. Deroche	33
2.4. Capo IV — Trasferimenti tra Stati (articoli da 20 a 23)	53
2.5. Capo V — Disposizioni specifiche (articoli da 24 a 33)	53
2.5.1. Trasmissione di informazioni e dati all'AIEA (articolo 29)	53
2.5.2. Disposizioni riguardanti le materie nucleari contenute nei rifiuti (articoli da 30 a 32 e allegati da XII a XV)	53
2.6. Capo VII — Disposizioni finali (articoli da 35 a 40)	57
3. Sintesi degli obblighi di notifica (chi, quando, cosa)	58
4. Appendices	63
4.1. The XML schema	63
4.2. The CRC algorithm	83
4.3. List of Internet addresses	85

ALLEGATO

1. STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Le presenti linee direttrici sono presentate per ciascun capitolo del regolamento e, qualora necessario, sono suddivise ulteriormente per ogni singolo articolo e allegato.

Dato che la maggior parte dei potenziali utilizzatori del presente documento (ossia i contabili degli impianti nucleari) sono già conoscenza delle disposizioni in materia di contabilità e notifica nel settore delle materie nucleari stabilite dal regolamento (Euratom) n. 3227/76 della Commissione⁽¹⁾, è stato deciso di non prendere in considerazione gli articoli che non hanno subito modifiche rispetto al regolamento del 1976.

Per le parti del regolamento che hanno subito modifiche sostanziali, invece, questo documento analizza e spiega in dettaglio i requisiti, fornendo inoltre esempi di rapporti.

Le spiegazioni dettagliate e gli esempi saranno utili anche per gli esercenti di impianti nucleari nei paesi che accederanno all'Unione europea.

In alcuni casi si forniscono link ad indirizzi Internet che consentono agli utilizzatori di ottenere informazioni supplementari in materia.

Le linee direttrici non affrontano certamente tutte le problematiche concernenti l'attuazione del nuovo regolamento e ci saranno questioni specifiche che molto probabilmente richiederanno discussioni più approfondite tra la Commissione e gli esercenti interessati.

2. LINEE DIRETTRICI PER LE SINGOLE PARTI DEL REGOLAMENTO**2.1. Capo I — Capo di applicazione e definizioni (articoli 1 e 2)**

L'articolo 1 esclude dal regolamento in questione i detentori finali di prodotti finiti per usi non nucleari che contengono materie nucleari in una forma praticamente irrecoverabile.

Prodotti finiti sono, ad esempio, lo smalto decorativo per ceramiche, i coloranti per vetro, il rivestimento dei filamenti delle lampadine fluorescenti, i pigmenti delle vernici, le reticelle ecc.

Tutti gli altri detentori di materie nucleari dovranno rispettare gli obblighi di notifica previsti dal regolamento in questione.

Le definizioni di cui all'articolo 2 saranno trattate, se necessario, nelle parti pertinenti delle presenti linee direttrici.

2.2. Capo II — Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo (articoli da 2 a 6)**2.2.1. Caratteristiche tecniche fondamentali (BTC) (articolo 3.1.)**

Caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti esistenti: fondamentalmente nessun cambiamento rispetto al regolamento (Euratom) n. 3227/76, ad eccezione della dichiarazione sull'uso da presentare per lettera entro 120 giorni dell'entrata in vigore.

Le BTC di un impianto devono rispecchiare la situazione effettiva (statuto) di un impianto e devono pertanto essere regolarmente aggiornate.

Gli impianti potrebbero cogliere l'occasione dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per aggiornare o adeguare le loro BTC. Eventuali piccoli adeguamenti possono essere comunicati alla Commissione per lettera, con un chiaro riferimento alla versione delle BTC che è stata aggiornata.

È opportuno ricordare che il controllo di sicurezza dell'Euratom riconosce i seguenti statuti per gli impianti e ne dà la seguente definizione:

- impianto attivo: un impianto in cui sono presenti materie nucleari e che è in funzione. Questa categoria comprende anche gli impianti in costruzione e quelli che dispongono già di un codice MBA ma non hanno ancora ricevuto materie nucleari;
- impianto sospeso: impianto in cui le attività sono state interrotte, ma che contiene ancora materie nucleari. Gli impianti sospesi rientrano tra gli impianti attivi ed hanno gli stessi obblighi in materia di notifiche degli impianti attivi;
- impianto chiuso: è un impianto nel quale le attività sono state interrotte, le materie nucleari rimosse, si è verificato mediante ispezioni che l'impianto è vuoto, ma che non è ancora stato disattivato;
- impianto disattivato: un impianto in cui sono state rimosse o rese inutilizzabili strutture residue o attrezzature essenziali per il suo funzionamento, in modo che non possa più essere utilizzato come deposito né per la manipolazione, il trattamento o l'utilizzo di materie grezze o di materie fissili speciali;
- casi specifici, che non possono essere facilmente catalogati, ottengono un indicatore di stato «S» fino a quando non si trovi una soluzione.

⁽¹⁾ GU L 363 del 31.12.1976, pag. 1.

Si precisa che quando un impianto ottiene la menzione «impianto chiuso» non occorre più elaborare i rapporti contabili previsti dal presente regolamento. Potrebbe essere necessario continuare a trasmettere informazioni di cui all'allegato II in quanto un impianto chiuso fa ancora parte di un sito fino a quando il suo statuto di «sito disattivato» non è confermata. Di norma ciò viene annunciato in una lettera inviata dalla Commissione all'esercente interessato.

Caratteristiche tecniche fondamentali per il trattamento dei rifiuti e gli impianti di immagazzinamento (cfr. parte 2.5.1 sui rifiuti)

2.2.2. Dichiarazione concernente il sito (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

2.2.2.1. Rappresentante del sito

Ciascuno Stato designa un «rappresentante del sito» e informa la Commissione sui nominativi dei «rappresentanti» di tutti i siti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo.

Il «rappresentante del sito» costituisce il «punto di collegamento» tra l'esercente/gli esercenti dell'impianto/degli impianti che costituiscono il sito e la Commissione per la trasmissione delle informazioni concernenti il sito.

Il ruolo del rappresentante del sito in relazione all'allegato II è il seguente ^(?):

- rilevazione di informazioni per tutti gli edifici situati nel sito;
- trasmissione della dichiarazione concernente il sito alla DG TREN;
- punto di contatto per la DG TREN in caso di problemi.

2.2.2.2. Formato della dichiarazione concernente il sito

Si invita a presentare la suddetta dichiarazione in formato elettronico utilizzando il software CAPE. Informazioni dettagliate sull'utilizzazione di CAPE sono contenute nel file «HELP» di CAPE. Tale software può essere ottenuto tramite la Commissione.

2.2.2.3. Contenuto della dichiarazione concernente il sito di cui all'allegato II

Il sito svolge un ruolo fondamentale nella dichiarazione ampliata prevista dal protocollo aggiuntivo in quanto impone la trasmissione di informazioni molto più approfondite rispetto a quelle fornite nelle BTC. La definizione dei confini del sito a sua volta incide sui diritti di accesso complementari dell'Agenzia che sono molto estesi visto che offrono l'accesso a tutti gli edifici di un sito e in linea di massima ad ogni area all'interno di un edificio, spesso con un breve preavviso di solo 2 ore (unicamente in associazione con una normale ispezione del controllo di sicurezza in un sito). Ciò comporta nuovi obblighi per i proprietari degli edifici.

I siti devono pertanto essere progettati con particolare attenzione. Devono essere sufficientemente ampi in modo che l'AIEA possa accertarsi che non vi siano materie o attività nucleari non dichiarate. Tuttavia, conformemente allo spirito del protocollo aggiuntivo, non vi è motivo di includere nel sito edifici che non contribuiscano alla sua missione in campo nucleare.

Composizione del sito

L'elemento centrale di un sito è sempre un impianto. Sullo stesso sito possono coesistere più impianti, ma non può esistere un sito senza impianti.

Edifici contigui

- 1) Un approccio pragmatico e ragionevole per l'interpretazione di «edifici contigui a ... per la fornitura di servizi essenziali» includerebbe nei confini del sito gli edifici ubicati nelle vicinanze dell'impianto nucleare che sono collegati, dal punto di vista funzionale, con la missione nucleare del sito stesso. Di conseguenza i «servizi essenziali» possono comprendere le celle calde, gli impianti di trattamento dei rifiuti, immagazzinamento e di eliminazione, gli edifici coinvolti nelle attività di cui all'allegato I del protocollo aggiuntivo, necessari per la missione nucleare del sito. Si tratta di edifici che potrebbero ospitare attività clandestine.
- 2) Altri servizi come i servizi di utilità generale, i servizi ingegneristici e di sostegno scientifico, i servizi informatici ed altri servizi amministrativi e concernenti il personale, come la formazione, dovrebbero essere esaminati caso per caso. Dovrebbero essere inclusi se contribuiscono esclusivamente all'attività del cuore nucleare del sito.
- 3) La proprietà non dovrebbe costituire un criterio per escludere o includere edifici che ospitano servizi essenziali. Su un unico sito possono pertanto coesistere esercenti, proprietari e imprese diversi. Il «rappresentante del sito» è responsabile per la rilevazione delle descrizioni dei vari edifici e della loro trasmissione alla DG TREN.
- 4) Alla domanda sulla definizione di «edificio» è opportuno rispondere in modo pragmatico. Una descrizione in «una sola parola» (ad esempio parcheggio coperto) potrebbe a volte bastare. Gli edifici sotterranei dovrebbero essere dichiarati come tutti gli altri edifici, indicando la superficie totale, il numero di livelli ecc.

^(?) Altri compiti del rappresentante del sito, come informare i vari esercenti di un sito di un'ispezione in corso in una MBA del sito in questione (in quanto si potrebbe trattare di un caso di accesso complementare con un preavviso di due ore) o concedere l'accesso a tutti gli edifici del sito (un sito può ospitare più di un edificio contenente materie nucleari) possono essere stabiliti, previo accordo con l'esercente e lo Stato membro interessato.

Confini del sito

- 1) Può non risultare sempre agevole capire perché un determinato edificio non è compreso nei confini ufficiali del sito anche se è ubicato nelle vicinanze di un impianto. Potrebbe essere utile allegare alla dichiarazione documenti giustificativi che illustrino le funzioni di questi edifici e le ragioni per le quali dovrebbero essere inclusi nella definizione ufficiale del sito, come previsto nelle linee direttrici dell'AIEA ⁽³⁾ in materia di notifica al punto II.12.
- 2) Sebbene sia preferibile che un sito sia formato da un'area coerente, la relazione funzionale tra gli edifici può far sì che un sito sia composto da due aree separate. In tal caso sarebbe auspicabile allegare alla dichiarazione un documento che illustri dettagliatamente la funzione degli edifici situati tra le due aree separate e i motivi per cui questi edifici, ubicati nelle vicinanze dell'impianto, non siano compresi nel sito.
- 3) Gli edifici che nelle BTC sono dichiarati come parti di una MBA (area di bilancio materie), ossia che ospitano o ospitavano un punto chiave di misurazione, anche se non contengono più materie nucleari sono automaticamente considerati come facenti parte del sito. In particolare i centri di ricerca conservano sempre almeno una MBA di questo tipo che contiene o è autorizzata a contenere quantità ridotte di materie nucleari ripartite nel centro. Concentrando queste materie in un unico posto e modificando le BTC di conseguenza si può semplificare notevolmente la definizione del sito. Un'eventuale incoerenza tra la dichiarazione concernente il sito e le BTC comporterebbe immediatamente quantomeno richieste di chiarimenti o di approfondimenti.
- 4) Sebbene la dichiarazione concernente il sito conformemente all'allegato II ⁽⁴⁾ del regolamento (Euratom) n. 302/2005 prevede la descrizione di ciascun edificio in un sito, le linee direttrici in materia di notifica (cfr. nota n.) prevedono la possibilità che un sito sia costituito anche solo di una stanza. Di norma i siti destinati ad impianti comprendenti attività legate al ciclo del combustibile dovrebbero essere costituiti quanto meno da un edificio, mentre i siti destinati a LOF (location outside facility — localizzazione fuori impianto) ⁽⁵⁾ possono essere di dimensioni inferiori.
- 5) Occorre sottolineare che l'esistenza di una recinzione non determina automaticamente i confini di un sito.

2.2.2.4. Impianti chiusi e disattivati

- 1) Dalla definizione data dall'articolo 2, paragrafo 21, consegue che un impianto chiuso costituisce un sito fino a quando non viene disattivato.
- 2) Una volta ottenuta la conferma sulla disattivazione di un impianto ⁽⁶⁾, questo cessa di costituire il cuore di un sito.
- 3) Un impianto chiuso le cui giacenze erano inferiori a 1 chilogrammo effettivo di materie nucleari (LOF) costituisce un sito solo se contiene una cella calda o se era coinvolto in attività di conversione, arricchimento, produzione o ritrattamento di combustibile.
- 4) Un LOF non nucleare (NN-LOF) chiuso non costituisce di per sé un sito. Tuttavia potrebbe far parte di un sito costituitosi intorno ad un altro impianto. Un NN-LOF chiuso può essere considerato disattivato se non contiene celle calde.

2.2.2.5. Impianti attivi con meno di un chilogrammo effettivo (LOF)

Introduzione

In funzione dell'uso delle materie nucleari, i LOF si suddividono in due categorie: LOF nucleari e LOF non nucleari. Le materie nucleari nei LOF non nucleari (NN-LOF) sono utilizzate per finalità non legate al ciclo del combustibile nucleare.

Nell'UE esiste un NN-LOF virtuale: la MBA onnicomprensiva (catch-all-MBA) (CAM) che comprende un gran numero di detentori che possiedono ognuno una piccolissima quantità di materie nucleari.

Pertinenza dell'«Esenzione» in applicazione del protocollo aggiuntivo

- 1) Per le materie detenute da una MBA cui è stata concessa una deroga a norma del regolamento (Euratom) n. 302/2005, si chiederà un'esenzione nell'ambito dell'accordo sul controllo di sicurezza con l'AIEA.
- 2) Gli impianti che contengono solo materie nucleari, esentate a norma del suddetto accordo, non costituiranno più il cuore di un sito. Pertanto le notifiche di cui all'allegato II del regolamento (Euratom) n. 302/2005 non sarebbero più necessarie.

2.2.2.6. Sintesi

Condizioni che esonerano dagli obblighi di notifica di cui all'allegato II:

- impianti che contengono solo materie che beneficiano di esenzione,
- impianti disattivati,
- NN-LOF chiusi senza celle calde.

⁽³⁾ «Guidelines and Format for Preparation and Submission of Declarations Pursuant to Article 2&3 of the Model Protocol Additional to the Safeguards Agreements», agosto 1997.

⁽⁴⁾ Che corrisponde all'articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo: «Una descrizione generale di ciascun edificio di un sito, ivi compreso il suo uso, e se non risulta da questa descrizione, il suo contenuto [...]».

⁽⁵⁾ NN-LOF che contengono materie nucleari che non sono state esentate. Il termine «LOF» è utilizzato in queste linee direttrici in riferimento ad impianti che utilizzano materie nucleari in quantità inferiori a 1 chilogrammo effettivo.

⁽⁶⁾ Va osservato che le attività di smantellamento possono continuare anche quando il sito ha ricevuto lo statuto di «disattivato».

2.2.3. *Trasmissione elettronica*

Oltre all'obbligo di trasmissione elettronica delle CTF e delle dichiarazioni concernenti il sito, si manterrà la pratica attuale di conservare, nell'impianto e sotto sigilli di controllo di sicurezza, le informazioni relative alla progettazione dell'impianto considerate particolarmente riservate. I mezzi di trasmissione elettronica comprendono la posta elettronica, i dischetti o una rete sicura.

2.2.4. *Termini (articolo 4)*

Una sintesi degli obblighi di notifica e dei relativi termini è riportata nella tabella «Termini, chi, quando, cosa» (capo 3).

In circostanze specifiche, tuttavia, l'esercente può chiedere una proroga dei termini stabiliti per la presentazione delle CTF. La Commissione valuterà la situazione e comunicherà la decisione all'esercente interessato.

2.2.5. *Programma di attività (articolo 5 e allegato XI)*

È richiesto lo stesso grado di precisione e dettaglio richiesto nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76. Qualora durante l'anno intervengano cambiamenti nel programma di attività che occorre segnalare (ad esempio indisponibilità di un reattore per un periodo più lungo, mancato ricevimento di materie, modifiche della data dell'EIF, ...), basta una semplice lettera alla Commissione con un chiaro riferimento al programma di attività.

2.2.6. *Disposizioni particolari sul controllo (DPC) (articolo 6)*

Le disposizioni particolari sul controllo adottate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76 rimangono in vigore.

I cambiamenti apportati con il regolamento (Euratom) n. 302/2005 saranno attuati nelle DPC mediante una decisione generale della Commissione adottata nell'ambito del nuovo regolamento, che elencherà in allegato tutti gli emendamenti da apportare ad ogni singola disposizione particolare sul controllo. Il principio della consultazione degli Stati membri e degli esercenti (sancito dall'articolo 6, paragrafo 1) sarà rispettato diffondendo le parti pertinenti della decisione generale, nella loro versione non definitiva e nella forma definitiva dopo l'adozione, all'esercente e allo Stato membro interessato. Qualora necessario ci saranno contatti diretti e/o riunioni con la parte interessata.

Qualora non siano state adottate le DPC, si applicano le disposizioni generali del regolamento (Euratom) n. 302/2005. Le DPC prevalgono sulle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 302/2005.

2.3. **Capo III — Sistema contabile delle materie nucleari**

2.3.1. *Sistema di contabilità (articolo 7)*

Il sistema dei dati contabili ed operativi che gli operatori devono predisporre è lo stesso di quello previsto dal regolamento (Euratom) n. 3227/76.

2.3.2. *Dati operativi (articolo 8)*

Non si prevedono modifiche alle attuali procedure concernenti i dati operativi. Esempi di dati operativi sono:

- risultati delle misurazioni,
- risultati delle analisi,
- risultati della valutazione,
- curve di taratura dei serbatoi,
- trasferimenti interni,
- calcolo del tasso di combustione,
- storia della potenza (power history),
- schede di imballaggio,
- ordine di consegna.

Tutti i suddetti dati dovrebbero essere conservati per 5 anni o più qualora specificato nelle DPC.

Per quanto attiene alla qualità delle misurazioni su cui si basano questi dati, si fa riferimento agli International Target Values (valori obiettivo internazionali — ITV) pubblicati sotto l'egida della AIEA (documento STR-327 dell'aprile 2001) con la partecipazione di Euratom e ESARDA. Gli ITV sono destinati ad essere utilizzati dagli esercenti di impianti come valori di riferimento per la qualità delle misurazioni che si può ottenere ai fini della contabilità delle materie nucleari.

Anche gli impianti più vecchi dovrebbero attenersi ai valori obiettivo internazionali.

A norma dell'articolo 8, lettera b), gli impianti dovrebbero elaborare e conservare un elenco, quanto più possibile aggiornato, degli articoli d'inventario nonché conoscere la loro ubicazione esatta. L'inventario contabile potrebbe essere stabilito in qualsiasi momento sulla base di tale elenco.

Resta inteso che, se per gli impianti con elementi identificabili (ad esempio reattori o impianti di stoccaggio) questo elenco costituisce l'effettiva situazione fisica, per le aree di trattamento di elementi alla rinfusa questo elenco si baserà sui valori degli articoli immessi nel processo o sui risultati di analisi o misurazioni preliminari. Questo elenco sarà consolidato e messo a disposizione per la verifica dell'inventario fisico.

2.3.3. *Dati e rapporti contabili (articoli 9 e 10)*

- Conformemente alla descrizione del sistema contabile illustrato dettagliatamente nelle CTF, i dati contabili devono indicare tutte le variazioni d'inventario, le relative date, le quantità precise contabilizzate all'interno dall'esercente, nonché la categoria, l'impegno e il tipo di variazioni d'inventario, in modo da consentire in qualsiasi momento la determinazione dell'inventario contabile dell'esercente.
- Se l'inventario è statico o subisce meno di 10 variazioni l'anno, gli esercenti possono chiedere di essere esentati dalla trasmissione elettronica dei loro rapporti.
- Se le informazioni supplementari chieste dalla Commissione (articolo 10) richiedono ricerche complesse, una risposta preliminare deve pervenire entro 3 settimane.

2.3.4. *Rapporto sulle variazioni d'inventario (RVI), rapporto bilancio materie (MBR), situazione dell'inventario fisico (SIF) (articoli 12 e 13)*

In questi articoli per «giorni» si intendono «giorni civili».

- La frequenza di trasmissione dell'RVI alla Commissione, specificata nelle DPC applicabili all'impianto, non è necessariamente mensile come specificato in questo articolo. Per gli impianti che registrano poche o nessuna variazione d'inventario, ad esempio, la frequenza può cambiare in trimestrale o addirittura annuale.
- Le regole di trasmissione degli RVI legati alle SIF e agli MBR ai sensi del regolamento (Euratom) n. 302/2005 sono state modificate per eliminare le discrepanze con l'AIEA. Indubbiamente, a volte i rapporti «Situazione dell'inventario fisico» e «Bilancio materie» sono inviati all'Euratom (ed in seguito trasmessi a Vienna) senza il rapporto «Variazioni d'inventario» corrispondente.

Il periodo di bilancio materie pertanto rimane aperto fino a quando non arriva il rapporto sulle «Variazioni d'inventario» determinando avvertimenti errati da parte dell'AIEA, che di norma si risolvono con l'arrivo del rapporto sulle variazioni d'inventario.

Per eliminare questa incoerenza, sono necessari due RVI quando la data dell'EIF non è l'ultimo giorno del mese:

- il primo a partire dal primo giorno del mese fino alla data dell'inventario fisico,
- il secondo a partire dalla data dell'inventario fisico + 1 giorno, fino alla fine del mese.

I termini per la trasmissione di questi due RVI sono:

- il termine per la trasmissione del secondo RVI è quello specificato all'articolo 12, paragrafo 1 (entro 15 giorni dalla fine del mese in cui le variazioni d'inventario si verificano),
- il termine per la trasmissione del primo RVI dipende dalla data dell'inventario fisico:
 - se la data dell'inventario fisico si situa tra il 1° e il 15 del mese, i rapporti SIF e MBR devono essere trasmessi alla Commissione al più tardi 30 giorni dopo la data dell'inventario fisico. Ciò significa che questi arrivano alla Commissione sempre prima del secondo RVI. In tal caso il primo RVI viene inviato insieme ai rapporti MBR e SIF per evitare uno squilibrio nella contabilità;
 - se la data dell'inventario fisico si situa tra il 16 e il 31 del mese, in funzione del termine per la trasmissione dei rapporti SIF e MBR, questi possono pervenire alla Commissione o prima del secondo RVI (e si applica la procedura di cui al punto precedente) o dopo il secondo RVI. In tal caso, il primo RVI viene inviato insieme al secondo in modo da garantire che questo non arrivi prima del primo ed evitare incoerenze nei bilanci materie.

Se previsto nelle disposizioni particolari sul controllo applicabili all'impianto, le piccole variazioni d'inventario possono essere raggruppate. Gli RVI possono essere corredati di commenti che illustrano tali variazioni d'inventario.

Ad esempio un esercente preleva ogni giorno dalla MBA 1 un campione di alcuni grammi di materia nucleare per analisi di routine e lo invia nel suo laboratorio situato nella MBA 2 dello stesso impianto.

Invece di notificare 30 invii di un articolo dalla MBA 1 alla MBA 2, l'esercente potrebbe notificare alla fine del mese un invio di 30 articoli aggiungendo nella colonna «commenti» «somma mensile dei trasferimenti per analisi di routine».

— Il campo n. 40 dell'RVI («commenti») può essere utilizzato per comunicare alla Commissione informazioni supplementari o spiegazioni concernenti le variazioni d'inventario. Questo campo sostituisce la «Nota concisa» del regolamento (Euratom) n. 3227/76.

2.3.5. Allegati III, IV e V

Le disposizioni per la trasmissione di dati elettronici e le loro eventuali modifiche sono concordate dalla Commissione e dalla persona, l'impresa o l'entità interessata. Queste disposizioni devono rispettare i requisiti di sicurezza degli Stati membri applicabili alla trasmissione di queste informazioni e comprendono la notifica e/o la trasmissione adeguata delle informazioni alle autorità dello Stato membro interessato.

2.3.5.1. Le disposizioni seguenti si applicano a tutti i tre allegati concernenti i rapporti (allegati III, IV e V)

Formato predefinito

Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 introduce la trasmissione elettronica in un formato «predefinito» accettato a livello mondiale. La Commissione auspica che gli esercenti utilizzino nella misura del possibile il formato XML.

I rapporti contabili presentati dall'esercente in formato XML dovranno avvalersi dello schema XML di cui all'appendice 1 che può essere scaricato anche dall'indirizzo Internet seguente:

<http://forum.europa.eu.int>

Ulteriori informazioni in materia sono reperibile all'indirizzo Internet seguente: <http://www.xml.org>

Convenzioni per la denominazione dei file contenenti i rapporti contabili

Ciascun rapporto è individuato unicamente in base alle informazioni contenute nell'intestazione. Tutti i rapporti della stessa MBA o dello stesso impianto possono essere presentati in un unico file. L'ordine dei rapporti in uno stesso file può essere casuale. Il file deve essere denominato con le modalità seguenti:

XXXXMMYYYY-TC

XXXX: codice dell'impianto, codice del gruppo o eventuali altri codici assegnati da Euratom;

MM: mese di riferimento contabile;

YYYY: anno di riferimento contabile;

T: tipo di rapporto («X» se esistono più tipi di rapporto);

C: numero progressivo del file quando viene inviato più di un file di rapporto per mese, indipendentemente dal numero e dal tipo di rapporti che contengono (ad esempio I1 e I2 per due rapporti di variazione d'inventario per lo stesso mese, P1, P2, P3 per tre SIF per lo stesso mese e M1, M2 per due MBR).

Esempi:

1) *Nome del file MBA XYWZ con l'RVI di febbraio 2006*

Denominazione del file: XYWZ022006-I1

2) *MBA XYWZ oggetto di un inventario fisico l'ultimo giorno di febbraio 2006 che riporta in un unico file l'RVI, il SIF e l'MBR.*

Denominazione del file: XYWZ022006-X1

3) *MBA XYWZ oggetto di un inventario fisico a metà febbraio 2006 che contiene in un primo file l'RVI dal primo giorno del mese fino alla data dell'inventario fisico, del SIF e dell'MBR e, in un secondo file, l'RVI dalla data dell'inventario fisico fino alla fine di febbraio.*

Denominazione del primo file: XYWZ022006-X1

Denominazione del secondo file: XYWZ022006-I2

4) *Prima notifica per l'impianto IXYZ in un primo file contenente l'RVI di febbraio per due delle sue MBA e poi in un secondo file l'RVI di febbraio per altre 3 sue MBA.*

Denominazione del primo file: IXYZ022006-I1

Denominazione del secondo: IXYZ022006-I2

Trasmissione dei file di rapporti contabili

I file dei rapporti contabili possono essere inviati ad Euratom per posta ordinaria o per via elettronica.

Come previsto all'articolo 35 occorre concordare un meccanismo per garantire la sicurezza della trasmissione di informazioni, mediante una cifratura e una firma elettronica dei rapporti contabili.

Qualora vengano inviati per posta ordinaria, i file del rapporto contabile devono pervenire all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Controllo di sicurezza Euratom
L-2920 Lussemburgo

Trasmissione elettronica dei file di rapporti contabili

Qualora si utilizzi la trasmissione elettronica, i rapporti contabili devono essere inviati per posta elettronica all'indirizzo seguente:

Safeguards-reporting@cec.eu.int

L'oggetto del messaggio di posta elettronica contenente i rapporti contabili deve avere la struttura seguente:

MBA:<XXXX>#Periodo:<MMYYYY>#Nfile:<N>

XXXX: codice dell'impianto, codice di gruppo o eventuali altri codici assegnati da Euratom;

MM: mese di riferimento contabile;

YYYY: anno di riferimento contabile;

N: Numero di file dei rapporti contabili allegati al messaggio;

Esempi:

5) *Oggetto del messaggio di posta elettronica per la MBA XYWZ contenente l'RVF di febbraio 2006*

Oggetto: MBA: XYWZ#Periodo: 022006#Nfile: 1

6) *MBA XYWZ oggetto di un inventario fisico l'ultimo giorno di febbraio 2006 per l'invio di un file unico contenente l'RVF, SIF e l'MBR.*

Oggetto: MBA: XYWZ#Periodo: 022006#Nfile: 1

7) *MBA XYWZ oggetto di un inventario fisico a metà febbraio 2006 per un primo invio contenente in file unico l'RVF dal primo giorno del mese fino alla data dell'inventario fisico, il SIF e l'MBR e in seguito un secondo invio del file con l'RVF dalla data dell'inventario fisico fino alla fine di febbraio.*

Primo oggetto: MBA: XYWZ#Periodo: 022006#Nfile: 1

Secondo oggetto: MBA: XYWZ#Periodo: 022006#Nfile: 1

8) *Impianto IXYZ invia insieme un primo file con l'RVF di febbraio per due delle sue MBA e un secondo file con l'RVF di febbraio per altre tre delle sue MBA.*

Oggetto: MBA: XYWZ#Periodo: 022006#Nfile: 2

Il mittente riceverà automaticamente un avviso di ricevimento dalla mailbox di Euratom.

Rapporti e numerazione delle righe

Tutti i rapporti saranno numerati progressivamente (senza spazi vuoti) per MBA, indipendentemente dal tipo di rapporto. Ogni riga avrà il suo numero progressivo (senza spazi vuoti) iniziando da 1 in ogni rapporto.

Esempio: MBA XYWZ che invia il rapporto di RVF di febbraio ed è oggetto di un inventario fisico il 14 marzo:

— L'RVF di febbraio avrà un numero di rapporto X (ad esempio 25).

— L'RVF di marzo dal primo giorno del mese fino alla data dell'inventario fisico avrà il numero di rapporto X + 1 (ossia 26).

— Il SIF, numero di rapporto X + 2 (ossia 27).

— L'MBR, numero di rapporto X + 3 (ossia 28).

— L'RVF di marzo dal primo giorno dopo l'inventario fino alla fine del mese, X + 4 (ossia 29).

Meccanismo di correzione

Le correzioni del tipo «D» e «A» sono segnalate in riferimento alla riga da correggere, individuata mediante il rapporto e la linea precedenti e il CRC (cycling redundancy check digit) precedente ai fini del controllo di integrità dei dati.

Convenzioni relative al segno e alla notazione decimale

Il segno nei campi ponderazioni/articoli deve precedere le cifre.

Il segno dei decimali è per convenzione il punto «.».

Campi per il controllo di integrità dei dati

I campo, il conteggio delle righe e il CRC sono stati inseriti per garantire l'integrità dei dati notificati per via elettronica.

Occorre prevedere un numero CRC (cyclic redundancy check digit) per ogni riga. È un totale di controllo calcolato da un insieme di dati basati sul CRC come stabilito nell'ISO 3309. Il totale di controllo che ne risulta è composto da quattro (4) ottetti e costituisce una firma elettronica che rappresenta i dati su cui si effettua il totale di controllo. Per ciascuna riga di un rapporto, viene calcolato il CRC sulla stringa risultante dalla giunzione di tutti i valori di tutti i campi della riga in questione, ivi compresi quelli che appartengono all'intestazione del rapporto (ReportNumber, LineCount, ecc.) considerati nell'ordine del numero di campo etichetta. Naturalmente ai fini del calcolo non si tiene conto del campo del CRC stesso.

Per ciascun campo esaminato, il valore è considerato come una stringa. Ad esempio il numero del rapporto (RepNbr) è un numero che è considerato una stringa.

Per il campo «data» il formato da utilizzare per il calcolo del CRC è : «ggmmaaaa».

Il CRC associato ad una riga del rapporto consentirà di verificare se il dato sia trasmesso senza alcuna alterazione dell'informazione.

Un codice campione nel linguaggio informatico «C» del calcolo dell'algoritmo del CRC è reperibile nell'allegato 2 e all'indirizzo Internet seguente:

<http://forum.europa.eu.int>

Esempio:

Il CRC della linea seguente:

Etichetta/identificatore	Valore
MBA	MB11
Report type	I
Report date	08102006
Report number	6
Line count	4
Start report	01092006
End report	30092006
Reporting person	bouchre
Transaction ID	8900
IC code	SD
Batch	3698
KMP	1
Measurement	E
Material form	OR
Material container	C

Etichetta/identificatore	Valore
Material state	F
MBA to	MB12
Line number	1
Accounting date	08092006
Items	- 1
Element category	D
Element weight	- 100.23
Isotope	G
Fissile weight	- 69.23
Obligation	A
Advance notification	5694

sarà calcolato sulla stringa:

MB11I08102006640109200630092006bouchre8900SD36981EORCFMB12108092006-1D-100.23G-69.23A5694

dando il valore seguente di CRC come risultato: 716598390.

Modifiche dei campi di dati rispetto al regolamento (Euratom) n. 3227/76

Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 apporta numerose modifiche nel numero, tipo, lunghezza e contenuto dei dati notificati. Qui di seguito è riportata un'analisi dettagliata per tipo di rapporto.

Registrazioni che risalgono alle dichiarazioni previste dal regolamento (Euratom) n. 3227/76

A volte può essere necessario notificare correzioni apportate a registrazioni dichiarate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76. In tal caso:

- le righe da cancellare possono essere notificate utilizzando il formulario del regolamento (Euratom) n. 302/2005, servendoci del codice di correzione = «D», senza valore nei rapporti precedenti, la riga precedente e il CRC precedente e compilando tutti gli altri campi di conseguenza (cfr. esempi 1 e 2 a pagina 27).
- Le righe da aggiungere possono essere notificate secondo il formato previsto dal regolamento (Euratom) n. 302/2005 e il codice di correzione = «A», senza valore e nel rapporto precedente, nella riga precedente e nel CRC precedente.

Le nuove righe con la data iniziale situata nel periodo di applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76, possono essere notificate utilizzando il formato previsto dal regolamento (Euratom) n. 302/2005 con il codice di correzione = «L».

Una volta che una riga è stata notificata utilizzando il formato del regolamento (Euratom) n. 302/2005 [anche se si riferisce ad un periodo che rientra nel regolamento (Euratom) n. 3227/76] può essere cancellata mediante il meccanismo di correzione previsto in questo regolamento.

Le cancellazioni di righe su dati isotopici o delle note concise notificate in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76 non possono essere effettuate utilizzando il formulario previsto dal regolamento (Euratom) n. 302/2005.

Helpdesk

Sarà possibile contattare un helpdesk per le questioni relative alla contabilità e le questioni tecniche specifiche legate ai rapporti all'indirizzo di posta elettronica seguente:

safeguards-new-regulation@cec.eu.int

Sarà creato un sito con le domande più frequenti (FAQ) reperibile all'indirizzo seguente:

<http://forum.europa.eu.int>

2.3.5.2. Allegato III — RVI (rapporto sulle variazioni d'inventario)

Principali differenze rispetto al regolamento (Euratom) n. 3227/76

RVI alla data del SIF

Si attira l'attenzione sul principio dell'invio di due rapporti di variazione d'inventario separati: un RVI fino alla data dell'inventario fisico per i mesi in cui si effettua l'inventario fisico e la data di questo inventario non è l'ultimo giorno del mese. Ulteriori dettagli sono riportati al punto 2.3.4 del presente documento.

Esempio:

Presupponendo che l'inventario fisico si svolga il 12 febbraio, l'esercente deve fornire alla Commissione:

- un RVI contenente tutte le variazioni d'inventario dal 1° al 12 febbraio,
- un SIF e un MBR (come di solito),
- un RVI contenente tutte le variazioni d'inventario dal 13 febbraio alla fine dello stesso mese.

MF

L'esercente deve dichiarare una differenza di inventario utilizzando il codice di variazione d'inventario MF nell'RVI elaborato dopo l'inventario fisico, e indicare il periodo di inventario fisico nel campo «data» adeguato.

Inventario contabile finale (BA) per impegno

Il BA al termine dell'RVI deve essere suddiviso per categoria e impegno. Le disposizioni concordate per la contabilità centralizzata (pool accountancy) (come stabilite di norma nella corrispondenza e menzionate nelle DPC corrispondenti) non subiscono tuttavia modifiche. L'obbligo di notificare l'inventario contabile finale per impegno non modifica le procedure di follow-up della partita già attuate (ad esempio negli impianti che contengono articoli separati e quantificabili).

BA al posto di NC

Se non sono intervenute variazioni d'inventario durante un periodo oggetto di rapporto, l'MBA deve dichiarare il BA del periodo precedente, invece del «nessuna variazione» (NC) previsto dal regolamento (Euratom) n. 3227/76.

Modifiche dei campi di dati negli RVI

Le tabelle qui di seguito riportano le etichette da utilizzare negli RVI, le circostanze in cui devono essere utilizzate e se il loro uso è obbligatorio o facoltativo.

I campi aggiuntivi stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 302/2005 possono essere classificati in tre categorie:

- 1) I campi contenenti informazioni aggiuntive previsti per risolvere i problemi incontrati nell'applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76, tra cui:
 - impossibilità di individuare la differenza d'inventario e di collegarla alla SIF corrispondente,
 - dichiarazione del tasso di combustione per i reattori,
 - collegamento tra la notifica preventiva e l'RVI corrispondente,
 - l'individuazione chiara del detentore di una CAM; usi molteplici degli stessi campi che portano a confusione da entrambe le parti ...
- 2) I nuovi campi per la numerazione/correzione che sono previsti unicamente per fornire un collegamento chiaro tra le righe di correzione e la riga da correggere.
- 3) I campi di controllo della qualità che consentiranno di migliorare la qualità dei dati.

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Report date	Nuovo
Report number	Nuovo
Line count	Nuovo
Transaction ID	Nuovo
Batch	Dimensione ampliata (da 8 a 20 caratteri)
Material form	Due primi caratteri del campo «Descrizione delle materie» del regolamento (Euratom) n. 3227/76

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Material container	Terzo carattere del campo «Descrizione delle materie» del regolamento (Euratom) n. 3227/76
Material state	Ultimo carattere del campo «Descrizione delle materie» del regolamento (Euratom) n. 3227/76
MBA from	MBA corrispondente in caso di ricevimento nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76
MBA to	MBA corrispondente in caso di spedizione nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76
Previous batch	Informazione corrispondente nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76 in caso di modifica della partita
Previous category	Informazione corrispondente nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76 in caso di cambiamento di categoria
Previous obligation	Informazione corrispondente nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76 in caso di cambiamento di impegno
PIT date	Nuovo, da utilizzare con il codice di variazione d'inventario MF
Line number	Nuovo
Element weight	Dimensione ampliata (da 9 a 24,3 caratteri)
Fissile weight	Dimensione ampliata (da 9 a 24,3 caratteri)
Isotopic composition	Nuovo, sostituisce i dati isotopici del regolamento (Euratom) n. 3227/76 — registrazione I
Obligation	Dimensione aumentata (da 1 a 2 caratteri)
CAM code from	MBA corrispondente nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76 in caso di ricevimento proveniente da un membro di una CAM
CAM code to	MBA corrispondente nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76 in caso di spedizione destinata a un membro di una CAM
Document	Nuovo
Container ID	Nuovo
Previous report	Nuovo
Previous line	Nuovo
Comment	Nuovo, sostituisce la nota concisa del regolamento (Euratom) n. 3227/76
Burn-up	Nuovo
CRC	Nuovo
Previous CRC	Nuovo
Advance notification	Nuovo
Campaign	Nuovo

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Reactor	Nuovo
Error path	Nuovo
Use	Campo del regolamento (Euratom) n. 3227/76 eliminato e sostituito dalle informazioni riportate nelle CTF
Entry	Campo del regolamento (Euratom) n. 3227/76 eliminato
Unit	Campo del regolamento (Euratom) n. 3227/76 eliminato per via della convenzione di notificare tutti i pesi in grammi
Concise note (Entry «N»)	Registrazione nel regolamento (Euratom) n. 3227/76 sostituita dal campo «Commenti»
Isotopic (Entry «I»)	Registrazione nel regolamento (Euratom) n. 3227/76 sostituita dal campo «Composizione isotopica», espressa in grammi e non in percentuale

Modifiche dei dati indicati negli RVI

Sono stati adottati nuovi codici di variazione d'inventario al fine di evidenziare chiaramente l'operazione fisica legata alla registrazione contabile.

L'adozione di nuovi codici consentirà di individuare, dalla sede principale, l'operazione fisica all'origine della dichiarazione, di analizzare e valutare più agevolmente, mediante computer, le diverse variazioni d'inventario che precedentemente erano dichiarate con un solo codice (ad esempio i codici CE, CB e CC sostituiscono il codice unico CC per i cambiamenti di categoria).

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
IC code	Nuovo: TC, TE, FC, GA, CE, CB, BR, PR, SR, NP, NL, BJ, R5, TU, MF Eliminato : LD, WD, EU, DU, CU (dichiarati mediante l'aggiornamento delle CTF), NT (diviso in NP e NL), NC (sostituito dalla notifica dell'inventario contabile finale del mese precedente con il codice di variazione d'inventario BA)
Material form	Nuovi: U2, U3, U8, T2, NV, NG, NB, NC, NO
Material state	Eliminato: R
Correction	Nuovo: L

Etichette RVI

Le tabelle che seguono riportano le etichette da utilizzare negli RVI, le circostanze in cui è opportuno utilizzarle, precisando se tale utilizzazione è obbligatoria o facoltativa.

Le etichette a livello di rapporto sono tutte **obbligatorie**. Devono comparire una sola volta nel rapporto, nell'intestazione.

Numero del campo	Etichetta
1	MBA
2	Report type
3	Report date
4	Report number
5	Line count
6	Start report
7	End report
8	Reporting person

Etichette a livello delle registrazioni

Numero del campo	Etichetta	Condizioni	Nuova registrazione	In funzione della correzione		
				«L»	«A»	«D»
9	Transaction ID		M	M	M	M
10	IC code		M	M	M	O
11	Batch	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF	M	M	M	O
12	KMP	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF	M	M	M	O
13	Measurement	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF	M	M	M	O
14	Material form	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF	M	M	M	O
15	Material container	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF	M	M	M	O
16	Material state	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF	M	M	M	O
17	MBA from	Solo per i codici di variazione d'inventario RD, RF	M	M	M	O
18	MBA to	Solo per i codici di variazione d'inventario SD, SF	M	M	M	O
19	Previous batch	Codice di variazione d'inventario = RB	M	M	M	O
20	Original date	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF		M	M	O
21	PIT Date	Codice di variazione d'inventario = MF	M	M	M	O
22	Line number		M	M	M	M
23	Accounting date		M	M	M	M
24	Items	Tutti i codici di variazione d'inventario eccetto BJ, BA, MF	M	M	M	O
25	Element category		M	M	M	O
26	Element weight		M	M	M	O
27	Isotope	Se ElementCategory è H, L o secondo le disposizioni particolari di controllo	M	M	M	O
28	Fissile weight	Se è indicato l'isotopo	M	M	M	O
29	Isotopic composition	Se specificato nelle DPC	M	M	M	O
30	Obligation		M	M	M	O
31	Previous category	Solo per i codici di variazione d'inventario CE, CC, CB	M	M	M	O
32	Previous obligation	Solo per i codici di variazione d'inventario BR, PR, SR, CR	M	M	M	O
33	CAM code from	Solo se il codice di variazione d'inventario è SD, RD, SF, RF e il mittente è membro di una CAM	M	M	M	O
34	CAM code to	Solo se il codice di variazione d'inventario è SD, RD, SF, RF e il destinatario è membro di una CAM	M	M	M	O
35	Document		O	O	O	O

Numero del campo	Etichetta	Condizioni	Nuova registrazione	In funzione della correzione		
				«L»	«A»	«D»
36	Container		O	O	O	O
37	Correction			M	M	M
38	Previous report			M	M	M
39	Previous line			M	M	M
40	Comment		O	O	O	O
41	Burn-up	In caso di reattore nucleare e solo con codice di variazione d'inventario NL o NP	M	M	M	O
42	CRC		M	M	M	M
43	Previous CRC				M	M
44	Advance notification	Trasferimento di materie notificato a norma dell'articolo 20 o 21	M	M	M	O
45	Campaign	Impianto di ritrattamento dei combustibili esauriti	M	M	M	O
46	Reactor	Impianto di stoccaggio o ritrattamento dei combustibili esauriti	M	M	M	O
47	Error path		O	O	O	O

M = obbligatorio — **O** = facoltativo — **Vuoto** = non richiesto

Codici di variazione d'inventario e doppie righe implicite

Benché i codici di variazione d'inventario: CE, CB, CC, RB, BR, PR, SR e CR richiedano una doppia registrazione contabile, il regolamento ne impone una sola. La seconda registrazione sarà generata automaticamente nella base dati, a partire dai dati comunicati nella riga notificata.

Codici di variazione d'inventario e convenzione di segno

I pesi degli elementi e degli isotopi dichiarati dall'esercente saranno per convenzione considerati come contributi positivi o negativi alle giacenze di materie nucleari, secondo il codice di variazione d'inventario dichiarato. Se il codice di variazione d'inventario non consente i due segni, ed indipendentemente dal segno dichiarato dall'esercente, i pesi saranno considerati come riportato nella tabella che segue:

Codice di variazione d'inventario	Segno
RD	Positivo
RF	Positivo
RN	Positivo
SD	Negativo
SF	Negativo
SN	Negativo
TC	Negativo
TE	Negativo
TW	Negativo

Codice di variazione d'inventario	Segno
FC	Positivo
FW	Positivo
LA	Negativo
GA	Positivo
CE	Positivo
CB	Positivo
CC	Positivo
RB	Positivo
BR	Positivo
PR	Positivo
SR	Positivo
CR	Positivo
NP	In funzione della dichiarazione
NL	In funzione della dichiarazione
DI	In funzione della dichiarazione
NM	In funzione della dichiarazione
BJ	In funzione della dichiarazione
MF	In funzione della dichiarazione
RA	In funzione della dichiarazione
R5	In funzione della dichiarazione
MP	Positivo
TU	Negativo
BA	In funzione della dichiarazione (errore di etichette negative)

Campi da notificare al fine di eliminare una registrazione nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 3227/76

La tabella che segue riporta le etichette obbligatorie a livello delle righe da utilizzare per cancellare una registrazione di RVI in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76 e le circostanze in cui devono essere opportuno utilizzarle.

Numero del campo	Etichetta	Circostanze
10	IC code	
11	Batch	
12	KMP	
13	Measurement	
14	Material form	
15	Material container	
16	Material state	

Numero del campo	Etichetta	Circostanze
17	MBA from	Solo per i codici di variazione d'inventario RD, RF
18	MBA to	Solo per i codici di variazione d'inventario SD, SF
19	Previous Batch	Codice di variazione d'inventario = RB
20	Original date	
22	Line number	
23	Accounting date	
24	Items	
25	Element category	
26	Element weight	
27	Isotope	
28	Fissile weight	
30	Obligation	
31	Previous category	Codice di variazione d'inventario = CC
32	Previous obligation	Codice di variazione d'inventario = CR
37	Correction	
42	CRC	

Ad eccezione del peso degli elementi e degli isotopi fissili, il contenuto dei campi deve corrispondere alla registrazione iniziale.

Esempi: Correzione a norma del regolamento (Euratom) n. 302/2005 di registrazioni notificate ai sensi del regolamento (Euratom) n. 3227/76

Esempio 1:

Correzione del peso degli elementi da 3 181,792k a 3 205,768k e correzione dell'impegno da P a S, secondo la procedura D/A

MBA	Date	KMP	Measurement	Type of inventory change	Corresponding MBA	Batch	Number items	Mat. Desc. Code	Element	Element Weight	Unit	Isotope	Fissile weight	Unit	Obligation	Use	Cor. Info	Correction	Original date
MBA1	12/11/2003	3	F	SD	MBA2	915	1	LNOI	D	3181.792	K				P				

Esempio 2:

Correzione di un cambiamento di categoria (da N a D invece che da N a L) secondo la procedura D/A

MBA	Date	KMP	Measurement	Type of inventory change	Corresponding MBA	Batch	Number items	Mat. Desc. Code	Element	Element Weight	Unit	Isotope	Fissile weight	Unit	Obligation	Use	Cor. Info	Correction	Original date
MBA1	25/11/2003	2	F	CC		GO6N1	1	U6CF	L	3376422		G	8568		A		N		

Intestazione del rapporto			
MBA	MBA1		
Report type	I		
Report date	06012004		
Report number	61		
Line count	118		
Start report	01122003		
End report	31122003		
Reporting person	MPJ		
(esempio 1 - cancellazione)		(esempio 1 - aggiunta)	
Transaction ID	[non dichiarata a norma del regolamento (Euratom) n. 3227/76]	Transaction ID	1
IC code	SD	IC code	SD
Batch	915	Batch	915
KMP	3	KMP	3
Measurement	F	Measurement	F
Material form	LN	Material form	LN
Material container	O	Material container	O
Material state	I	Material state	I
MBA from		MBA from	
MBA to	MBA2	MBA to	MBA2
Previous batch		Previous batch	
Original date	12112003	Original date	12112003
PIT date		PIT date	
Line number	1	Line number	2
Accounting date	10122003	Accounting date	10122003
Items	1	Items	1
Element category	D	Element category	D
Element weight	3181792	Element weight	3205768
Isotope		Isotope	
Fissile weight		Fissile weight	
Isotopic Composition		Isotopic Composition	

Intestazione del rapporto			
Obligation	P	Obligation	S
Previous category		Previous category	
Previous obligation		Previous obligation	
Correction	D	Correction	A
CRC	in funzione del calcolo	CRC	in funzione del calcolo
(esempio 2 - cancellazione)		(esempio 2 - aggiunta)	
Transaction ID	[non dichiarata a norma del regolamento (Euratom) n. 3227/76]	Transaction ID	ZZZ
IC code	CC	IC code	CC
Batch	G06N1	Batch	G06N1
KMP	2	KMP	2
Measurement	F	Measurement	F
Material form	U6	Material form	U6
Material container	C	Material container	C
Material state	F	Material state	F
MBA from		MBA from	
MBA to		MBA to	
Previous batch		Previous batch	
Original date	25112003	Original date	25112003
PIT date		PIT date	
Line number	3	Line number	4
Accounting date	10122003	Accounting date	10122003
Items	1	Items	1
Element category	L	Element category	D
Element weight	3376422	Element weight	3376422
Isotope	G	Isotope	G
Fissile weight	8568	Fissile weight	8568
Isotopic Composition		Isotopic Composition	
Obligation	A	Obligation	A
Previous category	N	Previous category	N
Previous obligation		Previous obligation	
Correction	D	Correction	A
CRC	in funzione del calcolo	CRC	in funzione del calcolo

Disposizioni particolari applicabili ai fini della correzione delle righe dichiarate all'origine in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76

L'unità di peso per difetto è il grammo (ossia, i pesi devono essere espressi in grammi anche se sono stati dichiarati inizialmente in altre unità di peso).

I codici di variazione d'inventario sono quelli stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3227/76.

Esempio: non è possibile notificare un'aggiunta con il codice di variazione d'inventario R5.

Dichiarazione di una variazione di inventario

Qui di seguito è riportato un esempio di dichiarazione di variazione d'inventario in un RVI; MAMF è un rapporto di MBA dopo un inventario fisico il giorno «x».

MBR alla data «x»

MBA	IC code	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation
MAMF	PB	L	250	G	10	A
MAMF	RD	L	150	G	6	A
MAMF	SD	L	125	G	5	A
MAMF	LN	L	- 100	G	- 4	A
MAMF	BA	L	175	G	7	A
MAMF	PE	L	140	G	6	A
MAMF	MF	L	- 35	G	- 1	A

L'RVVI, dal giorno seguente all'inventario fisico fino alla fine del mese, sarà oggetto di una registrazione effettuata come segue:

MBA	Accounting date	Original date	PIT date	IC code	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation
MAMF	Day of the entry (> x)	x	x	MF	L	-35	G	-1	A

Notifica di un cambiamento di categoria

Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 prevede tre codici di variazione d'inventario diversi per notificare un cambiamento di categoria: CC, CB e CE.

Codice di variazione d'inventario	Tipo di MBA	Operazione
CC	Tutti	Cambiamento di categoria effettuato «per convenzione» conformemente alle DPC o a seguito di un evento di trasformazione nucleare
CB	Impianto di fabbricazione/ritrattamento del combustibile	Cambiamento di categoria risultante da un'operazione di mescolamento
CE	Impianto di arricchimento/ritrattamento di combustibile	Cambiamento di categoria derivante da un'operazione di arricchimento

Qui di seguito si riporta un esempio dei campi pertinenti di una dichiarazione di variazione d'inventario, in cui MACC è un reattore di potenza, MACB un impianto di fabbricazione di combustibile e MACE un impianto di arricchimento:

MBA	IC code	Batch	Accounting date	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation	Previous category
MACC	CC	BATCH09	11042002	D	7394	G	46	N	L
MACC	CC	BATCH610	11042002	D	7452	G	46	N	L

MBA	IC code	Batch	Accounting date	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation	Previous category
MACB	CB	BATCH7-1	16042002	L	174758	G	1240	N	N
MACB	CB	BATCH7-2	12092002	N	61525	G		N	D
MACE	CE	BATCH97	15032002	L	1480118	G	73533	N	N
MACE	CE	BATCH61	28052002	D	608	G	4	N	N
MACE	CE	BATCH61	28052002	D	8383640	G	19364	N	N

Dichiarazione di un adeguamento di isotopi R5

Di norma, a seguito di un cambiamento di categoria verso l'elemento D, si osserva una differenza nell'inventario contabile per l'isotopo U-235 che non è dichiarata salvo indicazione contraria nelle DPC.

Per adeguare il registro contabile alla realtà si può effettuare una registrazione contabile utilizzando il codice «R5».

Qui di seguito è riportato un esempio di campi pertinenti del rapporto di variazione d'inventario; MAR5 è una MBA che ha notificato alcuni cambiamenti di categoria da L a D, nonché un R5 finale per il valore equivalente di U-235:

MBA	IC code	Batch	Accounting date	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation	Previous category
MAR5	CC	BATCH6-1	11042002	D	6182685	G	42157	N	L
MAR5	CC	BATCH6-2	11042002	D	6175026	G	42104	N	L
MAR5	CC	BATCH6-3	12042002	D	6175026	G	42104	N	L
MAR5	CC	BATCH7-1	12042002	D	6179927	G	42261	N	L
MAR5	CC	BATCH7-2	25042002	D	6192712	G	42349	N	L
MAR5	CC	BATCH7-3	25042002	D	6177370	G	42244	N	L
MAR5	R5		25042002	D	0	G	-253219	N	

Notifica di un cambiamento di impegno

Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 prevede quattro codici diversi di variazione d'inventario per dichiarare un cambiamento di impegno: CR, PR, BR e SR mentre nel regolamento (Euratom) n. 3227/76 per la variazione d'inventario era previsto solo il codice CR.

Gli esempi riportati qui di seguito sarebbero stati tutti notificati utilizzando il codice di variazione d'inventario CR.

Qui di seguito è riportato un esempio dei campi pertinenti di una dichiarazione di variazione d'inventario; MAPR è una MBA che ha ricevuto materie che vuole inserire in una contabilità centralizzata.

MBA	IC code	Batch	Accounting date	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation	Previous obligation
MAPR	PR	BATCH45	20012006	D	8384925	G	22891	Y	A
MAPR	PR	BATCH44	20012006	D	8379448	G	22876	Y	A
MAPR	PR	BATCH43	20012006	D	8370118	G	22850	Y	A
MAPR	PR	BATCH42	20012006	D	8407912	G	22954	Y	A
MAPR	PR	BATCH41	20012006	D	8112930	G	22148	Y	A
MAPR	PR	BATCH40	20012006	D	8114958	G	22154	Y	A
MAPR	PR	BATCH39	20012006	D	8140379	G	22223	Y	A

Qui di seguito è riportato un esempio dei campi di una dichiarazione di variazione d'inventario, in cui MABR è una MBA che dichiara una «modifica di impegno per adeguare le scorte di uranio totale a seguito di un'operazione di miscelazione».

MBA	IC code	Batch	Accounting date	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation	Previous obligation
MABR	BR	BATCH7	14122005	L	446	G	0	A	S
MABR	BR	BATCH7	14122005	L	53559	G	0	A	C
MABR	BR	BATCH7	14122005	L	216528	G	0	A	P

Esempio dei campi pertinenti delle dichiarazioni simultanee di variazione d'inventario per le MBA, MSR1 e MSR2 in caso di scambio di impegni:

MBA	IC code	Batch	Accounting date	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Obligation	Previous obligation
MSR1	SR	BATCH15	28102005	D	175000000	G	542500	C	N
MSR1	SR	BATCH15	28102005	D	150000000	G	465000	C	P
MSR2	SR	EXCHANGE	28102005	D	175000000	G	542500	N	C
MSR2	SR	EXCHANGE	28102005	D	150000000	G	465000	P	C

Notifica di una produzione nucleare o di una perdita nucleare (NP, NL)

Qui di seguito è riportato un esempio dei campi pertinenti del rapporto di variazione d'inventario, in cui MNPL è un reattore le cui DPC prevedono che in caso di scarico di elementi di combustibile che ritornano nel nucleo del reattore, i valori della produzione nucleare e della perdita nucleare sono registrati con segni opposti per ristabilire i dati del mittente relativi al combustibile. (Questo esempio spiega perché il segno deve essere associato ai codici di variazione d'inventario NL e NP).

MBA	Codice variazione d'inventario	Lotto	Accounting Date	Categoria dell'elemento	Peso dell'elemento	Isotopo	Fissile Weight	Obbligo	Commento
-----	--------------------------------	-------	-----------------	-------------------------	--------------------	---------	----------------	---------	----------

Scaricamento dal nucleo:

MNPL	NL	BATC-H2	12101994	L	- 958	G	- 700	C	
MNPL	NP	BATC-H2	12101994	P	306			C	

Trasferimento al nucleo:

MNPL	NL	BATC-H2	06011996	L	958	G	700	C	Reversal of a NL declared previously as specified in the PSPs
MNPL	NL	BATC-H2	06011996	P	- 306			C	Reversal of a NL declared previously as specified in the PSPs

Scarico finale dal nucleo:

MNPL	NL	BATC-H2	18052005	L	- 3379	G	- 2689	C	
MNPL	NP	BATC-H2	18052005	P	734			C	

La correzione di un valore qualsiasi nelle registrazioni deve avvenire conformemente alla procedura di cancellazione/aggiunta.

Dichiarazione di un adeguamento del bilancio (BJ)

Qui di seguito è riportato un esempio dei campi pertinenti di una dichiarazione di variazione d'inventario; MABJ è una MBA che notifica dopo un inventario parziale interno ad un impianto.

MBA	ICCode	Batch	Items	Accounting Date	Element Category	Element Weight	Isotope	Fissile Weight	Obligation	Comment
MABJ	BJ	CHAIN-1	1	15022006	P	10			A	Partial inventory of CHAIN-1
MABJ	BJ	CHAIN-1	0	15022006	L	- 250	G	- 10	A	
MABJ	BJ	CHAIN-1	0	15022006	D	4000			A	

Dichiarazione della composizione isotopica

Qui di seguito è riportato un esempio dei campi pertinenti della dichiarazione di variazione d'inventario, in cui MAIC è una MBA che deve notificare la composizione isotopica del Pu e dell'U conformemente alle DPC. Nell'esempio, un invio di un elemento MOX si compone nel modo seguente:

Pu 2 500 g	Pu-238 0 g	Pu-239 1487 g	Pu-240 553,8 g	Pu-241 341,3 g	Pu-242 118,3 g
U 250 000 g	U-233 0 g	U-234 50 g	U-235 2 525 g	U-236 1 125 g	U-238 246 300 g

MBA	IC code	Batch	Items	Accounting date	Element category	Element weight	Isotope	Fissile weight	Isotopic composition
MAIC	SD	MOX-1	1	15022006	P	2 500			0;1487;553.8;341.3;118.3
MAIC	SD	MOX-1	0	15022006	L	250 000	G	2 525	0;50;2525;1125;246300

2.3.5.3. Allegato IV — MBR (rapporto bilancio materie)

*Principali differenze rispetto al regolamento (Euratom) n. 3227/76**MBR per impegno*

L'MBR deve essere elaborato per categoria e impegno. Tale disposizione, tuttavia, non incide sulle modalità concordate applicabili alla contabilità centralizzata (come di norma stabilite per corrispondenza e menzionate nelle DPC corrispondenti). L'obbligo di notificare l'inventario contabile finale per impegno non modifica la procedure di follow-up della partita già applicate (ad esempio negli impianti contenenti articoli separati e quantificabili).

Modifica dei campi di dati nell'MBR

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Report number	Nuovo
Line count	Nuovo
Line number	Nuovo
Element weight	Dimensione ampliata (da 9 a 24,3 caratteri)
Fissile weight	Dimensione ampliata (da 9 a 24,3 caratteri)
Obligation	Nuovo
Previous report	Nuovo
Previous line	Nuovo

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Comment	Sostituisce il campo «osservazioni» del regolamento (Euratom) n. 3227/76
CRC	Nuovo
Previous CRC	Nuovo
Unit	Campo del regolamento (Euratom) n. 3227/76 eliminato a seguito della decisione di dichiarare tutti i pesi in grammi

Modifiche dei contenuti dei dati nell'MBR

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
IC code	Nuovi: TC, TE, FC, GA, CE, CB, BR, PR, SR, NP, NL, BJ, R5, TU, MF Eliminati: LD, WD, EU, DU, CU, NT, NC
Correction	Nuovo: L

Etichette MBR

Le tabelle qui di seguito riportano le etichette che devono essere utilizzate negli MBR e le circostanze in cui devono essere utilizzate, precisando se il loro uso è obbligatorio o facoltativo.

Le etichette a livello di rapporto sono tutte **obbligatorie**. Devono comparire una sola volta nel rapporto, nell'intestazione.

Numero di campo	Etichetta/identificatore
1	MBA
2	Report type
3	Report date
4	Start report
5	End report
6	Report number
8	Line count
9	Reporting person

Etichette a livello di riga

Numero del campo	Etichetta/identificatore	Nuova registrazione	In funzione della correzione		
			«L»	«A»	«D»
7	Element category	M	M	M	O
10	IC code	M	M	M	O
11	Line number	M	M	M	M
12	Element weight	M	M	M	O
13	Isotope	M	M	M	O
14	Fissile weight	M	M	M	O
15	Obligation	M	M	M	O

Numero del campo	Etichetta/identificatore	Nuova registrazione	In funzione della correzione		
			«L»	«A»	«D»
16	Correction		M	M	M
17	Previous report		M	M	M
18	Previous line		M	M	M
19	Comment	O	O	O	O
20	CRC	M	M	M	M
21	Previous CRC			M	M

M = obbligatorio — **O** = facoltativo — **Empty** = non richiesto

Qui di seguito è riportata una dichiarazione di variazione d'inventario in due periodi consecutivi:

MBR per il periodo P, dichiarazione consecutiva di variazione d'inventario nel primo RVI del periodo P + 1.

Periodo P Effettuazione dell'inventario fisico il giorno «x»						
MBA	IC Code	Element Category	Element Weight	Isotope	Fissile Weight	Obligation
MAMF	PB	L	250	G	10	A
MAMF	RD	L	150	G	6	A
MAMF	SD	L	125	G	5	A
MAMF	LN	L	- 100	G	- 4	A
MAMF	BA	L	175	G	7	A
MAMF	PE	L	140	G	6	A
MAMF	MF	L	- 35	G	- 1	A

L'RVi, a decorrere dal giorno dopo l'inventario fisico fino alla fine del mese, sarà registrato nel modo seguente:

MBA	Accounting date	Original date	PIT date	IC Code	Element Category	Element Weight	Isotope	Fissile Weight	Obligation
MAMF	Day of the entry (> x)	x	x	MF	L	-35	G	-1	A

L'MBR per il periodo P + 1 ivi compresa la variazione d'inventario stabilita per il periodo M, e la dichiarazione consecutiva di variazione d'inventario nel primo RVI del periodo P + 2.

Periodo P + 1 Effettuazione dell'inventario fisico il giorno «y»						
MBA	IC Code	Element Category	Element Weight	Isotope	Fissile Weight	Obligation
MAMF	PB	L	140	G	6	A
MAMF	RD	L	500	G	35	A
MAMF	SD	L	125	G	5	A
MAMF	NM	L	- 15	G	- 1	A
MAMF	BA	L	500	G	35	A
MAMF	PE	L	472	G	34	A
MAMF	MF	L	- 28	G	- 1	A

L'RVVI, a decorrere dal giorno dopo l'effettuazione dell'inventario fisico fino alla fine del mese (periodo M + 2) sarà registrato come segue:

MBA	Accounting date	Original date	PIT date	IC Code	Element Category	Element Weight	Isotope	Fissile Weight	Obligation
MAMF	Day of the entry (> y)	y	y	MF	L	-28	G	-1	A

Campi da dichiarare per eliminare una registrazione in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76

La tabella qui di seguito riporta le etichette obbligatorie a livello delle righe da utilizzare per cancellare una registrazione di MBR in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76 e le circostanze in cui dovrebbero essere utilizzate.

Numero del campo	Etichetta/identificatore
7	Element category
10	IC code
11	Line number
12	Element weight
13	Isotope
14	Fissile weight
16	Correction
20	CRC

Ad eccezione del peso dell'elemento e del peso degli isotopi fissili, il contenuto dei campi deve corrispondere a quello della riga originale.

Esempio:

MBA	MBR Date	Inventory information	Element	Weight of element	Unit	Isotope	Weight of isotopes	Unit	Correction	Observaciones
MBAH	12/5/03	PB	H	4870.2		G	391.2			
MBAH	12/5/03	SD	H	4.2		G	2.2			
MBAH	12/5/03	PE	H	4866		G	3913			

Errore individuato nel PB: il peso dell'isotopo dovrebbe essere 3 915,2.

La correzione è notificata nel modo seguente:

MBA	MBAH		
Report type	M		
Report date	15092006		
Start report	13072005		
End report	12052006		
Report number	18		
Line count	2		
Reporting person	PJP		
Element category	H	Element category	H

IC code	PB	IC code	PB
Line number	1	Line number	2
Element weight	4870.2	Element weight	4870.2
Isotope	G	Isotope	G
Fissile weight	391.2	Fissile weight	3915.2
Obligation		Obligation	
Correction	D	Correction	A
Previous report		Previous report	
Previous line		Previous line	
Comment		Comment	
CRC	in funzione del calcolo	CRC	in funzione del calcolo

Disposizioni particolari applicabili ai fini della correzione delle righe notificate originariamente in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76.

L'unità di peso per difetto è il grammo (cioè i pesi devono essere espressi in grammi anche quando sono stati dichiarati originariamente in altre unità).

I codici di variazione d'inventario consentiti sono quelli definiti nel regolamento (Euratom) n. 3227/76.

Esempio: non si può notificare un'aggiunta con il codice di variazione d'inventario R5.

2.3.5.4. Allegato V — SIF

Principali differenze rispetto al regolamento (Euratom) n. 3227/76

Modifiche dei campi di dati nelle SIF

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Report number	Nuovo
Line count	Nuovo
PIL_ITEM_ID	Nuovo
Batch	Dimensione ampliata (da 8 a 20 caratteri)
Material form	Due caratteri iniziali del campo «Descrizione delle materie» nel regolamento (Euratom) n. 3227/76
Material container	Terzo carattere del campo «Descrizione delle materie» nel regolamento (Euratom) n. 3227/76
Material state	Ultimo carattere del campo «Descrizione delle materie» nel regolamento (Euratom) n. 3227/76
Line number	Nuovo
Element weight	Dimensione ampliata (da 9 a 24,3 caratteri)
Fissile weight	Dimensione ampliata (da 9 a 24,3 caratteri)
Obligation	Dimensione ampliata (da 1 a 2 caratteri)
Document	Nuovo
Container ID	Nuovo
Previous report	Nuovo

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Previous line	Nuovo
Comment	Nuovo, sostituisce il campo «osservazioni» del regolamento (Euratom) n. 3227/76
CRC	Nuovo
Previous CRC	Nuovo
Use	Campo del regolamento (Euratom) n. 3227/76 eliminato e sostituito dalle informazioni riportate nelle CTF
Unit	Campo del regolamento (Euratom) n. 3227/76 eliminato a seguito della decisione di notificare tutti i pesi in grammi

Modifiche dei dati indicati nella SIF

Etichetta/identificatore	Descrizione del cambiamento
Material form	Nuovo: U2, U3, U8, T2, NV, NG, NB, NC, NO
Material state	Eliminato: R
Correction	Nuovo: L

Etichette SIF

Le tabelle qui di seguito riportano le etichette che devono essere utilizzate nelle SIF e le circostanze in cui devono essere utilizzate, precisando se il loro uso è obbligatorio o facoltativo.

Le etichette a livello di rapporto sono tutte **obbligatorie**. Devono comparire una sola volta nel rapporto, nell'intestazione.

Numero di campo	Etichetta/identificatore
1	MBA
2	Report type
3	Report date
4	Report number
5	PIT date
6	Line count
7	Reporting person

Etichette a livello di riga

Numero di campo	Etichetta/identificatore	Nuova registrazione	In funzione della correzione		
			«L»	«A»	«D»
8	PIL_ITEM_ID	M	M	M	O
9	Batch	M	M	M	O
10	KMP	M	M	M	O
11	Measurement	M	M	M	O
12	Element category	M	M	M	O
13	Material form	M	M	M	O

Numero di campo	Etichetta/identificatore	Nuova registrazione	In funzione della correzione		
			«L»	«A»	«D»
14	Material container	M	M	M	O
15	Material state	M	M	M	O
16	Line number	M	M	M	M
17	Items	M	M	M	O
18	Element weight	M	M	M	O
19	Isotope	M	M	M	O
20	Fissile weight	M	M	M	O
21	Obligation	M	M	M	O
22	Document	O	O	O	O
23	Container	O	O	O	O
24	Correction		M	M	M
25	Previous report		M	M	M
26	Previous line		M	M	M
27	Comment	O	O	O	O
28	CRC	M	M	M	M
29	Previous CRC			M	M

M = obbligatoria — **O** = facoltativo — **Empty** = non richiesto

Campi da dichiarare per cancellare una registrazione in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76

La tabella riportata qui di seguito indica le etichette obbligatorie a livello di righe da utilizzare per *cancellare una registrazione SIF in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76*

Numero di campo	Etichetta/identificatore
9	Batch
10	KMP
11	Measurement
12	Element category
13	Material form
14	Material container
15	Material state
16	Line number
17	Items
18	Element weight

Numero di campo	Etichetta/identificatore
19	Isotope
20	Fissile weight
21	Obligation
24	Correction
28	CRC

Ad eccezione del peso dell'elemento e del peso degli isotopi fissili, il contenuto dei campi deve corrispondere a quello della riga originale.

Esempio:

MBA	PIL date	Batch	Item	Obligation	KMP	Measurement	Material description	Element	Element weight	Unit	Isotope	Isotope weight	Unit	Correction
MABL	13/06/03	F01DP	1	N	B	L	EASF	D	258.566	K				
MABL	13/06/03	B16DP	1	P	A	L	EROF	D	10.418	K				
MABL	13/06/03	B22DP	1	P	A	L	EROF	D	22.284	K				
MABL	13/06/03	B34DP	1	P	A	L	EROF	D	13.345	K				

Correzione: la partita F01DP deve essere localizzata in KMP A con un impegno P.

La correzione deve essere notificata come segue:

Etichetta			
MBA	MABL		
Report type	P		
Report date	05012004		
Report number	186		
PIT date	130603		
Line count	2		
Reporting person	VCT		
PIL_ITEM_ID		PIL_ITEM_ID	
Batch	F01DP	Batch	F01DP
KMP	B	KMP	A
Measurement	L	Measurement	L
Element category	D	Element category	D
Material form	EA	Material form	EA
Material container	S	Material container	S
Material state	F	Material state	F

Etichetta			
Line number	1	Line number	2
Items	1	Items	1
Element weight	258566	Element weight	258566
Isotope		Isotope	
Fissile weight		Fissile weight	
Obligation	N	Obligation	P
Document		Document	
Container ID		Container ID	
Correction	D	Correction	A
Previous report		Previous report	
Previous line		Previous line	
Comment		Comment	
CRC	in funzione del calcolo	CRC	in funzione del calcolo
Previous CRC		Previous CRC	

Disposizioni particolari applicabili ai fini della correzione delle righe notificate originariamente in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76

L'unità di peso per difetti è il grammo (vale a dire i pesi devono essere espressi in grammi anche quando sono stati dichiarati originariamente in altre unità).

2.3.6. Impegni particolari in materia di controllo di sicurezza (articolo 17)

L'individuazione dell'impegno particolare in materia di controllo nelle notifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d), dovrebbe seguire i codici di impegno Euratom, notificati agli esercenti e aggiornati con lettera circolare. L'ultima circolare recante il riferimento E/31/921 è stata inviata a tutti gli esercenti il 24 giugno 1998.

Il regolamento non ha ripercussioni sugli accordi tra l'Euratom e gli esercenti (conclusi di norma con uno scambio di lettere) per quanto concerne l'applicazione nell'impianto o negli impianti interessati di un sistema di contabilità centralizzata (pool accountancy). Su richiesta di un esercente o della Commissione si potrebbe valutare la possibilità di introdurre un nuovo pool o modificare le regole del sistema di contabilità centralizzata.

2.3.7. Deroche

2.3.7.1. Osservazioni di carattere generale

L'articolo 19 riguarda essenzialmente gli impianti che utilizzano materie nucleari in una **forma recuperabile** ed esclusivamente per **attività non nucleari**.

La Commissione può tuttavia concedere anche, nell'ambito delle disposizioni particolari di controllo, una deroga alle regole di notifica per gli impianti sospesi che contengono materie che potrebbero beneficiare di una deroga.

Deroche — Articolo 19 del regolamento (Euratom) n. 302/2005 ed esenzione — Articoli 36 e 37 dell'INFCIRC 193

Deroche ed esenzioni sono due meccanismi diversi.

Le deroghe sono concesse dalla Commissione e sono destinate ad alleggerire alcune regole in materia di notifica previste dal regolamento.

Le esenzioni, invece, sono concesse dall'AIEA e sono destinate ad esonerare alcune materie nucleari dal controllo di sicurezza previsto dall'accordo sul controllo di sicurezza (INFCIRC-193). INFCIRC 93 illustra le procedure per la richiesta di un'esenzione AIEA.

Su richiesta della Comunità, l'AIEA può esentare delle materie nucleari dal controllo di sicurezza. L'esenzione è concessa sulla base dell'uso delle materie (articolo 36 dell'INFCIRC-193) o sulla base della loro quantità (articolo 37 dell'INFCIRC-193). Visto che queste materie di norma non si utilizzano nelle attività legate al ciclo del combustibile nucleare o che si tratta di quantità ridotte, l'interesse che rivestono per i controlli di sicurezza AIEA è trascurabile.

Le esenzioni rivestono interesse anche per l'attuazione del regolamento della Commissione in quanto, quando le materie nucleari in un LOF (Location Outside Facility — localizzazione esterna all'impianto) sono esentate a norma degli articoli 36 o 37 dell'accordo sul controllo di sicurezza, il LOF in questione non costituirebbe più il nucleo di un sito e pertanto non vigerebbero più gli obblighi in materia di notifica di cui all'allegato II del regolamento (Euratom) n. 302/2005.

La tabella che segue contiene il confronto tra l'esenzione prevista dall'INFCIRC-193 e la deroga di cui al regolamento (Euratom) n. 302/2005.

Esenzione prevista dall'INFCIRC 193	Deroga prevista dal regolamento (Euratom) n. 302/2005
L'esenzione dal controllo di sicurezza dell'AIEA significa che alle materie non viene applicata nessuna delle misure tradizionali di controllo, in particolare le ispezioni.	Per deroga si intende una semplificazione per l'esercente delle regole che disciplinano il formato e la periodicità dei rapporti di cui agli articoli da 10 a 18. Le materie nucleari continuano ad essere soggette al controllo di sicurezza Euratom e sono oggetto di verifiche.
Le materie nucleari che potrebbero essere esentate in base alla loro utilizzazione (articolo 36 dell'accordo sul controllo di sicurezza) sono: a) le materie fissili speciali usate in quantità dell'ordine del grammo o inferiore, quali elementi sensibili negli strumenti; b) le materie nucleari recuperabili se utilizzate in attività non nucleari c) il plutonio avente un tenore isotopico di plutonio-238 superiore all'80 %.	Le MBA che detengono unicamente materie nucleari possono, su richiesta, beneficiare di deroghe. La Commissione tuttavia può concedere deroghe anche ad aree di bilancio materie che trattano materie per le quali non sono previste deroghe AIEA. In tal caso le deroghe rispetto ai rapporti saranno concesse in modo che le disposizioni dei controlli di sicurezza AIEA siano rispettate (ispezioni, notifiche all'AIEA).
L'AIEA può esentare dai controlli di sicurezza le materie nucleari entro determinate quantità specificate all'articolo 37 dell'accordo sul controllo di sicurezza.	Possono essere concesse deroghe alle MBA che detengono quantità di materie nucleari corrispondenti alle quantità di cui all'allegato I-G, ma che sono mantenute nello stesso stato per un lungo periodo. In tal caso, le deroghe saranno concesse in modo che le disposizioni dei controlli di sicurezza AIEA siano rispettate (ispezioni, notifiche all'AIEA).
L'esenzione si applica fintanto che le materie nucleari non vengono trasferite definitivamente in un'altra località. I trasferimenti definitivi devono essere notificati alle autorità responsabili dei controlli di sicurezza mediante il meccanismo di eliminazione dell'esenzione.	Il rapporto annuale previsto nella procedura di deroga consente: di conservare una traccia delle quantità e della localizzazione delle materie nucleari esentate dai controlli di sicurezza AIEA; e di elaborare rapporti conformemente all'articolo 2, lettera a), punto vii), del protocollo aggiuntivo dell'accordo, qualora opportuno.

CAM

Esiste un tipo di impianto, denominato CAM (Catch all MBA), cui è concessa una deroga automatica in applicazione del nuovo regolamento. Ciò riguarda in particolare i piccoli detentori le cui giacenze di materie nucleari sono inferiori o uguali a quelle definite all'allegato I-G del regolamento (Euratom) n. 302/2005:

Uranio impoverito	350 000 g oppure
Torio	200 000 g oppure
Uranio naturale	100 000 g oppure
Uranio a basso arricchimento	1 000 g oppure
Uranio ad alto arricchimento	5 g oppure
Plutonio	5 g

Gli esercenti che ritengono di poter diventare membri di una CAM dovrebbero utilizzare l'allegato I-G quando presentano le loro caratteristiche tecniche fondamentali.

La decisione di includere un esercente in una CAM spetta alla Commissione in quanto la quantità totale di tutte le materie nucleari di questi piccoli detentori riuniti in un impianto unico non possono mai superare un chilogrammo effettivo (secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 13). La CAM che attualmente esiste solo per gli Stati non dotati di armi nucleari (NNWS), è oggetto del controllo di sicurezza dell'AIEA, conformemente alle disposizioni specifiche definite dall'allegato dell'impianto (FA — Facility attachment). La CAM è stata creata per ridurre il numero di ispezioni svolte presso piccoli detentori di materie nucleari. L'allegato dell'impianto per la CAM prevede un'ispezione contabile annuale che si svolge negli uffici della Commissione. Negli Stati dotati di armi nucleari (NWS) non è stata istituita una CAM perché l'accordo di verifica con l'AIEA non si applica a questo tipo di impianti.

Gli obblighi in materia di notifica per un esercente che deve chiedere una deroga sono molto simili a quelli validi per un esercente che beneficia di una deroga automatica, in quanto membro di una CAM (cfr. tabella qui di seguito che sintetizza i rispettivi obblighi in materia di notifica).

Deroga	Membro di una CAM
Rapporti contabili	
Un impianto che beneficia di una deroga invia alla Commissione i rapporti seguenti, utilizzando i formulari di cui ai relativi allegati: una richiesta di deroga iniziale (allegato IX); un rapporto di esportazione qualora ci sia stato un cambiamento di proprietà delle materie nucleari (allegato X); una richiesta di deroga al ricevimento delle materie nucleari che sono state acquistate dall'esercente (allegato IX); un rapporto annuale elaborato al 31 dicembre che sintetizza tutte le variazioni d'inventario (che hanno dato luogo ad un cambiamento di proprietà) verificatesi durante il periodo oggetto del rapporto (allegato X).	L'impianto che la Commissione integra in una CAM, invia alla Commissione i seguenti rapporti, per lettera o utilizzando gli appositi allegati del regolamento (Euratom) n. 302/2005: ciascuna variazione d'inventario nel momento in cui si verifica (tutte le RD/SD/RF/SF, anche senza cambio di proprietà e altre variazioni d'inventario...); un rapporto annuale con le giacenze stabilite al 31 dicembre, anche se nel periodo in questione non si sono verificate variazioni d'inventario.

I piccoli detentori di materie nucleari (SHNM) che hanno precedentemente trasmesso le loro caratteristiche tecniche fondamentali (CTF) non sono tenuti ad aggiornarle.

Per i piccoli detentori senza CTF: i candidati membri di una CAM utilizzeranno il formulario riportato all'allegato I-G, mentre i candidati che non sono membri di una CAM utilizzeranno il modulo di cui all'allegato I-J.

2.3.7.2. Articolo 19

1. La Commissione può accordare ai produttori e agli utilizzatori di materie nucleari una deroga scritta alle norme che regolano la forma e la periodicità delle notifiche di cui agli articoli da 10 a 18, al fine di tenere conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza.

L'articolo 19 riguarda essenzialmente gli impianti che utilizzano materie nucleari in una **forma recuperabile** ed esclusivamente per **attività non nucleari**. Le deroghe agli obblighi in materia di notifica sono concesse ai detentori di prodotti finali utilizzati a scopi non nucleari che contengono materie nucleari che sono praticamente irrecuperabili (cfr. punto 2.1).

La deroga è concessa su presentazione, da parte delle persone o delle imprese interessate, di una richiesta redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato IX.

Esempio di una richiesta iniziale di deroga alle norme che regolano la forma e la periodicità delle notifiche (cfr. esempio 1 qui di seguito):

Un produttore di apparecchi di radiografia medica e industriale che possiede solo uranio impoverito utilizzato come schermatura contro le radiazioni:

- Chiede una deroga alle norme che regolano la forma e la periodicità utilizzando il modulo di cui all'allegato IX (NB: se un esercente detiene materie nucleari che rispondono a più criteri tra quelli riportati all'articolo 19, paragrafo 2, occorre presentare una richiesta di deroga separata per ciascun tipo di materie nucleari). La Commissione di norma risponde ad una richiesta di deroga entro 3 mesi.
- Per la richiesta di deroga iniziale, il punto 13 dell'allegato IX (data del trasferimento ... da ...) non è applicabile.
- L'inventario dell'insieme delle materie nucleari dichiarate nella richiesta iniziale dovrebbe essere uguale all'inventario iniziale che figura nel primo rapporto annuale.

Gli esercenti dovrebbero continuare ad effettuare notifiche secondo la prassi in uso fino a quando la Commissione non risponde alla loro richiesta di deroga iniziale.

Quando la Commissione concede una deroga, l'ultimo giorno del mese precedente l'entrata in vigore della deroga, l'esercente deve effettuare un inventario fisico (EIF) e presentare una situazione dell'inventario fisico (SIF) alla Commissione. Ciò consentirà alla Commissione di conoscere la situazione dell'inventario dell'esercente prima dell'entrata in vigore della deroga.

Gli esercenti che hanno ottenuto una deroga in applicazione del regolamento (Euratom) n. 3227/76, di solito contenuta nelle disposizioni particolari di controllo (DPC), non devono presentare una nuova richiesta di deroga. Si continueranno ad applicare le DPC che potranno essere riesaminate di comune accordo tra l'esercente, la Commissione e lo Stato membro.

Gli esercenti che beneficiano di una deroga scritta per la loro dichiarazione trimestrale, semestrale o annuale dovranno inviare la loro richiesta iniziale di deroga a norma dell'articolo 19 del regolamento (Euratom) n. 302/2005 in quanto il formato, i dati e il tipo di variazione d'inventario da dichiarare sono diversi rispetto alla procedura prevista dal regolamento (Euratom) n. 3227/76. Gli esercenti che hanno ottenuto una deroga a norma dell'articolo 19 dovranno dichiarare le variazioni d'inventario che comportano un aumento (nuove acquisizioni o produzione di materie nucleari) o una riduzione (vendite, trasformazioni, trasferimento verso i rifiuti, perdite di materie nucleari) dell'inventario delle materie nucleari di cui sono responsabili. Queste variazioni d'inventario sono trasmesse nel rapporto annuale mediante il formulario di cui all'allegato X del regolamento (Euratom) n. 302/2005.

La deroga è concessa soltanto per un'intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o immagazzinate insieme ad altre materie nucleari per le quali non possono essere concesse deroghe.

Il follow-up dei rapporti presentati a seguito di una deroga (corrispondenza dei transiti, termine per la trasmissione, controllo della qualità e della coerenza ...) è diverso da quello previsto per i rapporti mensili.

Si tratta di una delle ragioni per cui una deroga può applicarsi solo a una MBA intera. Un altro motivo è la possibilità di collegare una MBA che beneficia di una deroga ad una MBA esentata dai controlli di sicurezza dell'AIEA.

Tuttavia, un operatore che detiene contemporaneamente materie nucleari utilizzate per attività non nucleari che potrebbero beneficiare di una deroga e materie nucleari che non possono beneficiare di una deroga può considerare la possibilità di creare una MBA separata riservata alle materie nucleari e alle attività che soddisfano le condizioni per una deroga. In tal caso, qualsiasi movimento tra questa MBA e le MBA che beneficiano di una deroga deve essere dichiarato unicamente da queste ultime.

2. La Commissione può accordare una deroga per un'area di bilancio materie contenente:

Come già osservato, gli esercenti che detengono materie nucleari che possono rientrare in più criteri di deroga (di cui all'articolo 19, paragrafo 2) devono presentare una domanda separata per ogni situazione diversa.

- a) Quantità di materie nucleari conformi a quelle specificate nell'allegato I-G che vengono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi.
 - I fabbricanti di strumenti di misurazione che utilizzano sorgenti sigillate a fini di calibratura.
 - I laboratori di analisi che utilizzano materie nucleari come materiali di riferimento.
 - Università, istituti superiori, istituti di ricerca che utilizzano materie nucleari a fini di studio.
- b) *Uranio impoverito, uranio naturale o torio che vengono usati esclusivamente in attività non nucleari.*
 - Schermatura contro le radiazioni:
 - detentori o fornitori di apparecchiature mediche o industriali che contengono uranio impoverito come materiale di schermatura contro le radiazioni (ad esempio negli apparecchi di radioterapia);
 - fornitori di radioisotopi ad uso medico o industriale che utilizzano contenitori per il trasporto che contengono uranio impoverito;
 - detentori di uranio impoverito utilizzato come schermatura contro le radiazioni se la loro principale attività non è legata al ciclo del combustibile nucleare;
 - detentori di contenitori per il trasporto contenenti uranio impoverito per la schermatura.
 - Zavorre/contrappesi:
 - compagnie aeree, elicotteri, eccentrici di vibratore;
 - sistemi robotici che contengono contrappesi in uranio impoverito.
 - Leghe ad elevata durezza:
 - leghe magnesio/torio utilizzate nelle applicazioni aerospaziali.
 - Catalizzatori per l'industria chimica.
 - Pigmenti per vetro.
- c) Materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell'ordine del grammo o inferiori come componenti interni di strumentazioni.
 - Fabbricanti di rilevatori di fumo
 - Fabbricanti di camere a fissione
- d) Il plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all'80 %.
 - Fabbricanti di stimolatori cardiaci

3. La persona o l'impresa cui è concessa la deroga trasmette alla Commissione un rapporto annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo di cui all'allegato X. Detto rapporto descrive la situazione alla fine dell'anno civile precedente.

Il rapporto annuale di cui all'allegato X deve comprendere (cfr. punto 3.3.7.3 qui di seguito — esempio 2):

- L'inventario di ciascuna categoria di materie nucleari all'inizio dell'anno;
(cfr. esempio 2, dichiarazione numero 20, registrazione numero 1).
- Le variazioni d'inventario che determinano un aumento delle scorte di materie nucleari detenute dalla MBA:
 - RD (ricevimento di materie provenienti dall'UE) per i nuovi acquisti di materie nucleari che beneficiano di una deroga quando il fornitore è situato nell'UE;
(cfr. esempio 2, dichiarazione numero 20, registrazione numero 2);
 - RF (ricevimento di materie provenienti da un paese terzo) in caso di un nuovo acquisto di materie nucleari che beneficiano di una deroga quando il fornitore è ubicato in un paese terzo;
(cfr. esempio numero 2, dichiarazione numero 20, registrazione numero 3);
 - MP (produzione di materie nucleari) ad esempio per un impianto che tratta le terre rare, in cui la produzione di materie nucleari è un sottoprodotto del processo.
- Le variazioni d'inventario che determinano una riduzione delle scorte di materie nucleari di proprietà della MBA:
 - SD (spedizione nell'UE) per la vendita di materie nucleari ad un cliente situato nell'UE;
(cfr. esempio 2, dichiarazione numero 20, registrazioni numero 6 e 7);
 - SF (spedizione in paesi terzi) per la vendita di materie nucleari ad un cliente situato in un paese terzo;
(cfr. esempio 2, dichiarazione numero 20, registrazioni numero 8 e 9);
 - RA (arrotondamenti);
 - TW (trasferimento verso i rifiuti conservati);
(cfr. esempio 2, dichiarazione numero 20, registrazione numero 10);
 - TC (trasferimento verso rifiuti condizionati);
 - TU (fine dell'utilizzazione);
 - LA: quando si scopre una perdita accidentale di materie nucleari, questo evento deve essere oggetto di un rapporto speciale e la Commissione deve essere informata non appena la perdita è individuata.

Correzione

Quando un errore in un rapporto annuale è rilevato da un esercente o notificato dalla Commissione, la correzione deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla fine del mese nel corso del quale l'errore è stato rilevato.

Per correggere un rapporto, la registrazione errata, individuata grazie a riferimenti adeguati (numero della dichiarazione e numero di registrazione) viene cancellata, e la registrazione contenente i dati corretti è dichiarata (cfr. punto 3.3.7.3 qui di seguito — esempio 2.1).

NB: se le materie nucleari entrano e poi escono dalla MBA che beneficia di una deroga (ad esempio, un contenitore per il trasporto di uranio impoverito), senza cambiamenti di proprietà, questi trasferimenti non devono essere dichiarati.

- L'inventario finale di materie nucleari alla fine dell'anno, il 31 dicembre.

Il rapporto annuale deve essere presentato al più tardi il 31 gennaio.

Altri esempi di rapporti e correzioni:

- Nessun cambiamento (cfr. punto 2.3.6.3 qui di seguito — esempio 2.2).
- Ricevimenti e spedizioni di contenitori per il trasporto di uranio impoverito che non comportano un cambiamento di proprietà, o ricevimenti e spedizioni di apparecchiature mediche o industriali che contengono schermature in uranio impoverito, ad esempio a scopo di manutenzione (cfr. punto 2.3.6.3 qui di seguito — esempio 2.3).
- Consumo di materie nucleari: (cfr. punto 2.3.6.3 qui di seguito — esempio 2.4).

4. In caso di esportazioni di materie nucleari verso uno Stato terzo, la persona o l'impresa cui è stata concessa la deroga, utilizzando il modulo di cui all'allegato X, trasmette un rapporto alla Commissione quanto prima e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l'esportazione. Tale rapporto indica la quantità di materie nucleari esportate e la giacenza di materie nucleari ancora soggette a deroga.

NB: se la MBA che beneficia di una deroga è anche esentata dai controlli di sicurezza dell'AIEA, è opportuno chiedere una cancellazione dell'esenzione di queste materie nucleari presso l'AIEA prima dell'esportazione. Questa procedura, che sarà avviata dalla Commissione, può richiedere un certo tempo.

Esempio di rapporto di esportazione per la spedizione di materie nucleari all'esterno dell'UE (cfr. punto 2.3.6.3 qui di seguito — esempio 3):

Il 12 luglio un fabbricante vende un'apparecchiatura gamma che contiene uranio impoverito ad un cliente situato in un paese terzo.

— L'esportazione sarà notificata alla Commissione entro il 15 agosto utilizzando il formulario dell'allegato X del regolamento (Euratom) n. 302/2005. Questo rapporto consente alla Commissione di far corrispondere i trasferimenti internazionali.

— Il numero di dichiarazione sarà progressivo (numero della dichiarazione precedente + 1).

— Essendo l'allegato X utilizzato per due tipi diversi di rapporto (annuale e di esportazione) il tipo di rapporto deve essere indicato nella prima colonna.

— Viene riportato il codice della MBA del cliente o (se non si conosce il codice della MBA), il nome e l'indirizzo.

— Se il fabbricante utilizza un codice interno per identificare i suoi clienti, potrà utilizzare questa procedura se i codici, e gli eventuali aggiornamenti, sono comunicati alla Commissione (cfr. esempio 3 che utilizza EX-C940 come codice di identificazione del cliente).

— Questa esportazione sarà inclusa nel rapporto annuale con l'aiuto del codice di variazione d'inventario SF.

5. In caso di importazioni di materie nucleari da uno Stato terzo, la persona o l'impresa cui è concessa la deroga presenta alla Commissione una richiesta, allo scopo di aggiungere dette materie all'elenco delle materie alle quali si applica la deroga. La richiesta è trasmessa alla Commissione non appena sia nota alla persona o all'impresa la data del trasferimento e, al più tardi, entro quindici giorni dalla fine del mese in cui si verifica il trasferimento, utilizzando il modulo di cui all'allegato IX.

Esempio di rapporto di importazione (cfr. punto 2.3.6.3 — esempio 4):

Un fornitore di radioisotopi ad uso medico riceve una dozzina di contenitori per il trasporto di uranio impoverito acquistati in un paese terzo. I contenitori arrivano il 28 agosto.

— Il ricevimento è notificato mediante il modulo di cui all'allegato IX, modulo che viene utilizzato anche per la richiesta iniziale di deroga.

— Questo rapporto deve essere trasmesso non appena è nota la data di trasferimento e comunque entro il 15 settembre. Questo rapporto consentirà alla Commissione di confermare che le condizioni per la deroga sono applicabili e di procedere alla corrispondenza dei trasferimenti internazionali.

— La registrazione 13 dell'allegato IX: non trattandosi di una richiesta iniziale di deroga, la data di ricevimento deve essere riportata, insieme al nome e all'indirizzo del mittente.

— Il ricevimento è riportato nel rapporto annuale utilizzando il codice di variazione d'inventario RF.

6. La Commissione può definire altre clausole specifiche riguardanti la forma e la periodicità dei rapporti nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 6.

Nell'ambito delle DPC, la Commissione può concedere una deroga per quanto concerne il formato e la frequenza dei rapporti summenzionati.

— La frequenza dei rapporti può essere trimestrale, semestrale, annuale o quinquennale in funzione della situazione particolare dell'esercente.

— I moduli dei rapporti utilizzati possono essere quelli degli allegati III, IV e V, in particolare se delle DPC e/o una formula tipo sono in vigore per l'impianto.

7. Qualora non sussistano più le condizioni, la deroga è revocata dalla Commissione, dopo ricezione dell'informazione, trasmessa dalla persona o dall'impresa cui la deroga è concessa.

Quando le condizioni in base alle quali è stata concessa la deroga in applicazione del presente articolo non sono più soddisfatte (ad esempio, in caso di modifica di utilizzazione, ricevimento di materie nucleari che non possono beneficiare di deroghe ...), l'esercente deve informare tempestivamente la Commissione. La Commissione informa a sua volta l'esercente che la deroga è stata sospesa (se la modifica delle condizioni è temporanea) o annullata, in funzione della situazione specifica dell'esercente. I rapporti devono essere trasmessi conformemente alle procedure e ai formulari di cui agli articoli da 10 a 18.

Se nel corso di controlli la Commissione scopre che un impianto non risponde più alle condizioni stabilite per la deroga, l'esercente sarà invitato a comunicare informazioni complementari prima della sospensione o dell'annullamento della deroga.

2.3.7.3. Esempi

Esempio 1: Richiesta iniziale di deroga

ALLEGATO IX

RICHIESTA DI DEROGA DI UN IMPIANTO ALLE NORME CHE REGOLANO LA FORMA E LA PERIODICITÀ DEI RAPPORTI

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

1. Data 1.3.2005
2. Impianto: *Società internazionale di apparecchiature per la radiografia medica e industriale*
3. Codice dell'area di bilancio materie: ZYXV
4. Categoria di materie nucleari: *Uranio impoverito*
5. Arricchimento o composizione isotopica NP (*non necessaria per l'uranio impoverito*)
6. Quantità: 10 350 000 g
7. Composizione chimica: U metallo
8. Forma fisica: Solido
9. Quantità di articoli.
10. Tipo di deroga (articolo 19, paragrafo 2):
 - a) piccole quantità rimaste immutate per un lungo periodo;
 - b) attività non nucleari;
 - c) sensori;
 - d) Pu con tenore di Pu-238 superiore all'80 %.
11. Uso previsto: *schermatura contro le radiazioni nelle apparecchiature mediche e industriali*
12. Obblighi particolari relativi al controllo di sicurezza: **N**
13. Data di trasferimento: N/A..... da

Data e luogo di spedizione della richiesta: *Godlinster, 1° marzo 2005.*

Nome e qualifica del firmatario: *M. du Mont Joly — direttore tecnico*

Firma:

Deroga accordata come sopra

Data: *31 maggio 2005.*

Nome e qualifica del firmatario che concede la deroga:

Firma: (per la Commissione)

Esempio 2: Rapporto annuale

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 84 500 g (cfr. DN = 20 EN = 4)	Acquisto di uranio impoverito dal fornitore EU-F111 D = 80 000 g (cfr. DN = 20 EN = 2)	Manutenzione dell'apparecchiatura del cliente EU-C107 (3)	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 84 500 g (cfr. DN = 20 EN = 4)	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C912 D = 370 000 g (1) (cfr. DN = 20 EN = 8)	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 370 000 g (cfr. DN = 20 EN = 4)
Manutenzione dell'apparecchiatura del cliente EU-C107 (3)	Importazione di uranio impoverito dal fornitore EX-F901 D = 2 500 000 g (2) (cfr. DN = 20 EN = 3)	Manutenzione dell'apparecchiatura del cliente EX-C903 (3)	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C122 D = 27 000 g (cfr. DN = 20 EN = 6)	Acquisto di uranio impoverito dal fornitore EU-F111 D = 250 000 g (cfr. DN = 20 EN = 2)	Importazione di uranio impoverito dal fornitore EX-F901 D = 1 000 000 g (2) (cfr. DN = 20 EN = 3)
Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C940 D = 78 000 g (1) (cfr. DN = 20 EN = 7)	Manutenzione dell'apparecchiatura del cliente EU-C177 (3)	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C102 D = 84 500 g (cfr. DN = 20 EN = 5)	Trasferimento di un'apparecchiatura declassata nei rifiuti conservati D = 55 000 g (cfr. DN = 20 EN = 9)	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C940 D = 78 000 g (1) (cfr. DN = 20 EN = 7)	Manutenzione dell'apparecchiatura del cliente EX-C903 (3)

EU-xxxx installazione corrispondente nell'Unione europea

EX-xxxx installazione corrispondente al di fuori dell'Unione europea

- (1) Questa transazione ha richiesto un rapporto di esportazione, cfr. esempio 3 qui di seguito.
- (2) Questa transazione ha richiesto un rapporto di esportazione, cfr. esempio 4 qui di seguito.
- (3) Queste operazioni non devono essere dichiarate nel rapporto annuale ma occorre conservare le registrazioni operative.

Tutti i trasferimenti verso lo stesso luogo possono essere raggruppati in una sola linea.

DN = numero della dichiarazione; EN = numero di registrazione. Tutti i trasferimenti verso lo stesso luogo possono essere raggruppati in una sola riga.

Esempio 2: Rapporto annuale (seguito)

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA(1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: _____ZYXV_____

Data della dichiarazione: _____31.1.2006_____ Dichiarazione n.: _____20_____ Denominazione dell'impianto: _____Int. Soc. Ed. Radiographie_____

_ Periodo oggetto del rapporto da: _____1.1.2005_____ al _____31.12.2005_____

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulla variazione d'inventario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrispondente	Elemento	Arricchimento	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	
A	1			BB		D		10 350 000	NN	schermatura	2(b)
A	2			RD	EU-F111	D		330 000	NN	schermatura	2(b)
A	3			RF	EX-F901	D		3 500 000	NN	schermatura	2(b)
A	4			SD	EU-C111	D		539 000	NN	schermatura	2(b)
A	5			SD	EU-C102	D		84 500	NN	schermatura	2(b)
A	6			SD	EU-C122	D		27 000	NN	schermatura	2(b)
A	7			SF	EX-C940	D		156 000	NN	schermatura	2(b)
A	8			SF	EX-C912	D		370 000	NN	schermatura	2(b)
A	9			TW		D		55 000	NN	schermatura	2(b)
A	10			BA		D		12 948 500	NN	schermatura	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 31.1.2006

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 2.1.: Rapporto annuale — correzione

Esempio 2.1.1.: Le scorte all'inizio del periodo sono sbagliate

Per correggere un errore nel rapporto annuale precedente si utilizza l'allegato X: la riga che deve essere corretta è identificata con il numero della dichiarazione iniziale e il numero di registrazione che devono essere riportati nella colonna «Rif.» della nuova dichiarazione. Tutte le altre colonne dell'allegato devono essere completate includendo la correzione.

Ad esempio: nell'ultima dichiarazione numero 20 è stato commesso un errore di battitura nelle giacenze all'inizio del periodo (registrazione numero 1) e pertanto le scorte contabili finali sono scorrette (registrazione numero 10).

Un nuovo rapporto (dichiarazione numero 21) è inviato alla Commissione non appena l'errore viene individuato.

— I nuovi valori riportati nella dichiarazione n. 21, registrazione n. 1, sostituiscono tutti i valori riportati nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 1.

— I nuovi valori indicati nella dichiarazione n. 21, registrazione n. 2, sostituiscono tutti i valori riportati nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 10.

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: ZYXV

Data della dichiarazione: 15.3.2006 Dichiarazione n.: 21 Nome dell'impianto: *Int. Soc. Ed. Radiographie*

Periodo oggetto del rapporto da: 1.1.2005 a 31.12.2005

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle variazioni d'inventario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrispondente	Elemento	Arricchimento	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	
A	1	20	1	BB		D		10 530 000	NN	schermatura	2(b)
A	2	20	10	BA		D		13 128 500	NN	schermatura	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 15.3.2006

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 2.1.2.: Le informazioni in GRASSETTO sono sbagliate

In questo esempio sono considerati alcuni errori tipici:

- correzione dell'impianto corrispondente,
- cancellazione di un'importazione,
- correzione del peso dell'elemento,
- aggiunta di una vendita che non è stata dichiarata.

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 84 500 g	Acquisto di uranio impoverito dal fornitore EU-F111 D = 80 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EU-C107	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C711 D = 84 500 g	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C912 D = 370 000 g	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 370 000 g
Revisione dell'apparecchiatura del cliente EU-C107	Acquisto di uranio impoverito dal fornitore EX-F901 D = 2 500 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EX-C903	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C122 D = 27 000 g	Acquisto di uranio impoverito dal fornitore EU-F111 D = 250 000 g	Importazione di uranio impoverito dal fornitore EX-F901 D = 1 000 000 g Cancellata
Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C940 D = 78 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EU-C177	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C102 D = 48 500 g	Trasferimento di un'apparecchiatura declassata verso i rifiuti conservati D = 55 000 g	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C940 D = 78 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EX-C903
			Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C109 D = 24 500 g Non dichiarata		

Utilizzando l'allegato X viene inviata una nuova dichiarazione (numero 22) alla Commissione per:

- 1) correggere l'installazione corrispondente, identificando il cliente che ha comprato l'apparecchiatura in ottobre. Questa transazione è stata inclusa nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 4.
 - Prima tappa: eliminare la spedizione per il cliente EU-C111: i nuovi valori riportati nella dichiarazione n. 22, registrazione n. 1, sostituiscono tutti i valori riportati nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 4.
 - Seconda tappa: riportare la spedizione al cliente corretto EU-C711 in una nuova registrazione (registrazione n. 2);
- 2) annullare l'importazione di uranio impoverito proveniente dal fornitore EX-F901 che figura nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 3. I valori riportati nella dichiarazione n. 22, registrazione n. 3, sostituiscono tutti i valori riportati nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 3;
- 3) correggere il peso dell'elemento dell'apparecchiatura venduta al cliente EU-C102 che figura nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 5. I valori riportati nella dichiarazione n. 22, registrazione n. 4, sostituiscono tutti i valori riportati nella dichiarazione n. 20, registrazione n. 5;
- 4) aggiungere la vendita che non è stata notificata con l'aggiunta di una nuova registrazione (registrazione n. 5);
- 5) adeguare le scorte di materie: l'ultimo BA è stato notificato nella dichiarazione n. 21, registrazione n. 2, e pertanto questa registrazione deve essere menzionata nella colonna «Rif.». I valori riportati nella dichiarazione n. 22, registrazione n. 6, sostituiscono tutti i valori riportati nella dichiarazione n. 21, registrazione n. 2.

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: ____ZYXV____

Data della dichiarazione: ____31.5.2006____ Dichiarazione n.: __22____ Nome dell'impianto: *Int. Soc. Eq. Radiographie*

Periodo oggetto del rapporto da: 1.1.2005 __ a __31.12.2005__

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle varia- zione d'inven- tario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrisponden- te	Elemento	Arricchiment- o	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	
A	1	20	4	SD	EU-C111	D		454 500	NN	schermatura	2(b)
A	2			SD	EU-C711	D		84 500	NN	schermatura	2(b)
A	3	20	3	RF	EX-F901	D		2 500 000	NN	schermatura	2(b)
A	4	20	5	SD	EU-C102	D		48 500	NN	schermatura	2(b)
A	5			SD	EU-C109	D		24 500	NN	schermatura	2(b)
A	6	21	2	BA		D		12 140 000	NN	schermatura	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 31.5.2006

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 2.1.3.: L'informazione in GRASSETTO è sbagliata

Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 84 500 g	Acquisto di uranio impoverito del fornitore EU-F111 D = 80 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EU-C107	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 28 500 g	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C912 D = 370 000 g	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C111 D = 370 000 g
Revisione dell'apparecchiatura del cliente EU-C107	Importazione dell'uranio impoverito dal fornitore EX-F901 D = 2 500 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EX- C903	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C122 D = 27 000 g	Acquisto di uranio impoverito del fornitore EU-F111 D = 250 000 g	Importazione dell'uranio impoverito dal fornitore EX-F901 D = 1 000 000 g Eliminata
Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C940 D = 78 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EU-C177	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C201 D = 84 500 g	Trasferimento di un'apparecchiatura declassata verso i rifiuti conservati	Vendita di un'apparecchiatura al cliente EX-C940 D = 78 000 g	Revisione dell'apparecchiatura del cliente EX-C903
			Vendita di un'apparecchiatura al cliente EU-C109 D = 24 500 g		

Per correggere il peso dell'elemento dell'apparecchiatura venduta al cliente EU-C711 incluso nella dichiarazione n. 22, registrazione n. 2, deve essere inviata alla Commissione una nuova dichiarazione (registrazione n. 1).

Anche l'ultimo BA riportato nella dichiarazione n. 22, registrazione n. 6, deve essere adattato mediante una nuova registrazione (registrazione n. 2).

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: ____ZYXV____

Data della dichiarazione: ____31.7.2006____ Dichiarazione n.: __23____ Nome dell'impianto: *Int. Soc. Eq. Radiographie*

Periodo oggetto del rapporto da: 10.1.2005 __ a __31.12.2005__

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle varia- zioni d'inven- tario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrisponden- te	Elemento	Arricchiment- o	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	
A	1	22	2	SD	EU-C711	D		28 500	NN	schermatura	2(b)
A	2	22	6	BA		D		12 196 000	NN	schermatura	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 31.7.2006

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 2.2.: Rapporto annuale: nessuna modifica

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: ZYXA

Data della dichiarazione: 31.1.2006 Dichiarazione n.: 2 Nome dell'impianto: *Ospedale A*

Periodo oggetto del rapporto da: 1.1.2005 a 31.12.2005

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle varia- zione d'inven- tario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrisponden- te	Elemento	Arricchiment- o	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	
A	1			BB		D		250 000	NN	schermatura	2(b)
A	2			BA		D		250 000	NN	schermatura	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 31.1.2006

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 2.3.: Rapporto annuale: spedizioni e ricevimenti di contenitori da trasporto da parte di fornitori di radioisotopi

Periodo: da 1.1.2004 a 31.12.2004: i contenitori sono spediti ai clienti e tornano ai fornitori di radioisotopi.

Periodo: da 1.1.2005 a 31.12.2005: attività di routine e acquisti di 10 nuovi contenitori da trasporto, mentre 5 contenitori sono declassati e trasferiti nei rifiuti conservati.

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: ZMNP Data della dichiarazione: 31.1.2005 Dichiarazione n.: 2 Nome dell'impianto: CERIAN S.A.Periodo oggetto del rapporto da: 1.1.2004 a 31.12.2004

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle variazioni d'inventario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrispondente	Elemento	Arricchimento	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non-nucleare (6)	Descrizione (7)	
A	1			BB		D		12 250 000	NN	schermatura	2(b)
A	1			BA		D		12 250 000	NN	schermatura	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 31.1.2005

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: ZMNP Data della dichiarazione: 31.1.2006 Dichiarazione n.: 3 Nome dell'impianto: CERIAN S.A. Periodo oggetto del rapporto da: 1.1.2005 a 31.12.2005

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle varia- zione d'inven- tario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrisponden- te	Elemento	Arricchiment- o	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2	
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)		
A	1			BB		D		12 250 000	NN	Contenitori trasporto	da	2(b)
A	2			RD	EU-F614	D		125 425	NN	Contenitori trasporto	da	2(b)
A	3			RA		D		-25	NN	Contenitori trasporto	da	2(b)
A	4			TW		D		310 800	NN	Contenitori trasporto	da	2(b)
A	5			BA				12 064 600	NN	Contenitori trasporto	da	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 31.1.2006

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 2.4.: Rapporto annuale: consumo di materie nucleari

Un laboratorio di controllo utilizza del nitrato d'uranio nella fabbricazione di filamenti per spettrometri di massa.

A questo impianto potrebbe essere concessa una deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c).

Nella sua dichiarazione annuale potrebbero figurare i codici seguenti: RD per l'acquisto di nitrato d'uranio, TU per l'uranio che costituisce i filamenti, TW per i rifiuti prodotti e le scorte finali.

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: ____ZABC_____

Data della dichiarazione: ____31.1.2006_____ Dichiarazione n.: __3_____ Nome dell'impianto: *Control Lab.*

Periodo oggetto del rapporto da: 1.1.2005__ a __31.12.2005

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle variazioni d'inventario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrispondente	Elemento	Arricchimento	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	
A	1			BB		L	1 %	1,346	NN	Componente di strumento	2(c)
A	2			RD	FQWH	L	1 %	5,00	NN	Componente di strumento	2(c)
A	3			TU		L	1 %	2,125	NN	Componente di strumento	2(c)
A	4			TW		L	1 %	1,275	NN	Componente di strumento	2(c)
A	5			BA		L	1 %	2,948	NN	Componente di strumento	2(c)

Data e luogo di spedizione del rapporto: 31.1.2006

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 3: Rapporto d'esportazione per uranio impoverito che comporta un cambiamento di proprietà

ALLEGATO X

RAPPORTO ANNUALE O RAPPORTO DI ESPORTAZIONE PER MATERIE NUCLEARI OGGETTO DI DEROGA (1)

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

Codice area bilancio materie: _____ZYXV_____

Data della dichiarazione: _____31.7.2005_____ Dichiarazione n.: _____13_____ Nome dell'impianto: *Int. Soc. Eq. Ragiographie*

Periodo oggetto del rapporto da: *1.1.2005*___ a ___*31.12.2005*

Tipo di rapporto (2)	Registrazione (3)	Rif. (4)		Informazioni sulle variazioni d'inventario (5)	Codice MBA o nome e indirizzo dell'impianto corrispondente	Elemento	Arricchimento	Peso dell'elemento	Uso		Tipo di deroga ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2
		Dichiarazione	Registrazione						Nucleare o non nucleare (6)	Descrizione (7)	
EXP	1			SF	EX-C940	D		78 000	NN	schermatura	2(b)

Data e luogo di spedizione del rapporto: *31.7.2005*

Nome e qualifica del firmatario:

Firma:

Esempio 4: Richiesta di deroga a seguito dell'acquisto di un contenitore di uranio impoverito

ALLEGATO IX

RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME CHE REGOLANO LA FORMA E LA PERIODICITÀ DEI RAPPORTI DI UN IMPIANTO

COMMISSIONE EUROPEA — CONTROLLI DI SICUREZZA DELL'EURATOM

1. Data: 30.6.2005
2. Impianto: *Società internazionale di apparecchiature mediche e industriali per la radiografia*
3. Codice area di bilancio materie: ZYXV
4. Categoria di materie nucleari: *uranio impoverito*
5. Arricchimento o composizione isotopica: N/A
6. Quantità: 2 500 000 g
7. Composizione chimica: ... metallo di uranio ...
8. Forma fisica: *solido*
9. Quantità di articoli:
10. Tipo di deroga (articolo 19, paragrafo 2):
 - a) piccole quantità rimaste immutate per un lungo periodo;
 - b) attività non nucleari;
 - c) sensori;
 - d) Pu con tenore di Pu-238 superiore all'80 %.
11. Uso previsto: *schermatura contro le radiazioni nelle apparecchiature mediche e industriali*
12. Impegni particolari relativi al controllo di sicurezza: ...N...
13. Data di ricevimento: ...28.6.2005...daNUCLEAR CAFAM Ltd. (paese d'origine al di fuori dell'UE)

Data e luogo di spedizione della richiesta: *Godlinster, 30 giugno 2005.*

Nome e qualifica del firmatario: *M. du Mont Joly — direttore tecnico*

Firma:

Deroga accordata come sopra Data: *15 agosto 2005.*

Nome e qualifica del firmatario responsabile della deroga:

Firma: (per la Commissione)

2.4. **Capo IV — Trasferimenti tra Stati (articoli da 20 a 23)**

Gli articoli 20 e 21 sono applicabili ai trasferimenti di materie grezze e di materie fissili speciali. Non si applicano ai trasferimenti di materie nucleari, ai rifiuti o ai minerali.

Si prega di osservare che, per motivi legati alle esigenze degli accordi internazionali tra Euratom e i paesi terzi, i termini sono espressi in giorni lavorativi del paese che invia la notifica. I giorni festivi locali o regionali sono anche presi in considerazione.

Per periodo consecutivo di 12 mesi si intende un periodo mobile di 12 mesi e non un anno di calendario.

2.5. **Capo V — Disposizioni specifiche (articoli da 24 a 33)**

2.5.1. *Trasmissione di informazioni e dati all'AIEA (articolo 29)*

Questo articolo è ripreso dalla modifica del 1993 del regolamento (Euratom) n. 3227/76.

I motivi di questa modifica (la comunicazione all'AIEA delle informazioni ottenute dalla Commissione in applicazione del regolamento che vanno al di là delle informazioni previste negli accordi in materia di controllo di sicurezza) sono sempre validi.

Si è pertanto ritenuto opportuno mantenere il suddetto articolo.

Osservazioni:

Per quanto riguarda il rispetto, da parte degli Stati membri, del termine previsto all'articolo 32, la Commissione terrà conto dei ritardi che potrebbero derivare dall'adeguamento della legislazione nazionale per il primo anno di applicazione del regolamento (Euratom) n. 302/2005.

2.5.2. *Disposizioni riguardanti le materie nucleari contenute nei rifiuti (articoli da 30 a 32 e allegati da XII a XV)*

2.5.2.1. Definizioni riguardanti le materie nucleari contenute nei rifiuti

1) Materie nucleari nell'inventario

Le materie nucleari contenute nei rifiuti di norma derivano da un «flusso di rifiuti» che risulta da un'attività in cui vengono trattate materie nucleari. Questi «flussi di rifiuti» sono adeguatamente contabilizzati nell'impianto che produce i rifiuti e dichiarati come qualsiasi altra materia nucleare nell'inventario.

2) Rifiuti conservati

Per «rifiuti conservati» si intendono le materie nucleari risultanti da trattamenti o da un incidente di funzionamento, e ritenuti per il momento irrecuperabili ma immagazzinati. La variazione d'inventario effettiva indicata nelle registrazioni e nei rapporti contabili è denominata «trasferimento verso rifiuti conservati» (TW). Le materie trasferite verso i rifiuti conservati sono immagazzinate nell'area di bilancio materie (MBA) e continuano ad essere soggette ai controlli di sicurezza dell'AIEA (accordi in materia di controlli di sicurezza), ma non fanno parte dell'inventario della MBA.

Si tratta di materie nucleari contenute nei rifiuti, misurate o stimate in base a misurazioni, che sono state trasferite in un luogo specifico nell'ambito dell'area di bilancio materie da cui possono essere recuperate. I rifiuti che appartengono a questa categoria, di norma, non sono stati ancora condizionati e sono considerati come economicamente irrecuperabili nello stato attuale della tecnologia.

3) «Rifiuti condizionati»

Si tratta di materie nucleari contenute nei rifiuti, misurate o stimate in base a misurazioni e che sono state condizionate in modo tale, (ad esempio in vetro, cemento, cemento armato o bitume), da non essere più idonee per ulteriori usi nucleari. La variazione d'inventario effettiva indicata nelle registrazioni e nei rapporti contabili è denominata «trasferimento verso rifiuti condizionati» (TC). Queste materie di norma non sono più soggette al controllo di sicurezza dell'AIEA previsto negli accordi sul controllo di sicurezza [garanzie eliminate a norma dei paragrafi 11 e 35 degli INFCIRC/193, INFCIRC/263 o INFCIRC/290]. Questa categoria potrebbe applicarsi in alcuni casi specifici in cui le garanzie dell'AIEA sono eliminate su materie nucleari contenute nei rifiuti che non sono pienamente condizionati.

Tuttavia, le informazioni concernenti la localizzazione o l'ulteriore trattamento di «rifiuti condizionati» a media o elevata attività che contengono plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio-233 in relazione ai quali il controllo di sicurezza è stato soppresso conformemente al paragrafo 11 degli INFCIRC/193, INFCIRC/263 o INFCIRC/290 devono essere trasmesse all'AIEA a norma dell'articolo 2, lettera a), punto viii), del protocollo aggiuntivo. In questo contesto «ulteriore trattamento» non comprende il reimpiego dei rifiuti o il loro ulteriore condizionamento, senza separazione di elementi, in vista del loro deposito o del loro smaltimento.

4) Eliminazione del controllo di sicurezza Euratom

Il controllo di sicurezza Euratom è abolito sulle materie che sono irrevocabilmente scaricate nell'ambiente Euratom a seguito di uno scarico pianificato. Le materie nucleari contenute in questi scarichi sono misurate o stimate in base a misurazioni.

Il controllo di sicurezza Euratom (e il controllo di sicurezza dell'AIEA) è soppresso per queste materie al punto di scarico.

5) Soppressione del controllo di sicurezza Euratom sui rifiuti che contengono concentrazioni ridotte di materie nucleari

Il controllo di sicurezza Euratom può essere soppresso anche sui rifiuti che contengono concentrazioni estremamente ridotte di materie nucleari, come indicato nella tabella qui di seguito, che sono considerate praticamente irrecuperabili anche se non si sono verificati scarichi nell'ambiente. L'eliminazione del controllo di sicurezza Euratom sui rifiuti che contengono materie nucleari in quantità più elevate di quelle riportate nella tabella può essere concessa in singoli casi, adeguatamente motivati.

Uranio impoverito e uranio naturale	1 000 g/tonnellata
Uranio debolmente arricchito	200 g/tonnellata
Uranio fortemente arricchito	10 g/tonnellata
Plutonio	4 g/tonnellata

2.5.2.2. Requisiti di contabilità applicabili alle materie nucleari contenute nei rifiuti

6) Materie nucleari nell'inventario

Le materie nucleari contenute nei rifiuti che non ancora stati dichiarati come rifiuti conservati, rifiuti condizionati o rifiuti scaricati nell'ambiente sono contabilizzate e dichiarate come tutte le altre materie nucleari dell'inventario.

7) Materie nucleari contenute nei rifiuti conservati (articolo 30)

Gli impianti in cui sono prodotti, manipolati o immagazzinati rifiuti conservati forniscono caratteristiche tecniche fondamentali (CTF) in base alle quali sono stabilite le disposizioni particolari sul controllo (DPS). Le CTF sono stabilite secondo il formulario dell'allegato I-H del regolamento (Euratom) n. 302/2005 se si tratta di un impianto in cui sono coinvolte unicamente materie nucleari contenute nei rifiuti; o, altrimenti, le attività corrispondenti sono incluse nelle CTF dell'impianto che produce i rifiuti conservati. Ciascun impianto è tenuto inoltre a comunicare un programma annuale delle attività che riguardano, se possibile, i due anni seguenti. Nel caso di un impianto che produce rifiuti conservati, questo programma annuale deve essere incluso nel programma di attività che deve essere fornito in applicazione dell'articolo 5.

Le materie sono trasferite dall'inventario principale verso i rifiuti conservati, sotto il codice di variazione d'inventario TW (trasferimento verso rifiuti conservati). Sono sottratte dall'inventario delle materie risultanti da obblighi con paesi terzi e sono di norma conservate sotto il codice di obbligo P. I rifiuti conservati sono riportati nell'inventario principale con il codice FW (trasferimento proveniente da rifiuti conservati), per qualsiasi trattamento che comporta la separazione di elementi o per qualsiasi spedizione.

Qualsiasi trattamento di rifiuti conservati che non comporta la separazione di elementi può essere effettuato al di fuori dell'inventario principale. L'esercente avverte l'Euratom di questi trattamenti nel programma attività, i cui dati (ivi comprese le quantità di materie interessate) devono essere disponibili presso l'impianto.

Per stabilire un punto di partenza, occorre, ove possibile, elaborare un elenco delle giacenze iniziali delle materie nucleari contenute nei rifiuti conservati. Tale elenco comprende le giacenze stimate (avvalendosi, ad esempio, del modello dell'inventario fisico o dell'elenco degli articoli delle giacenze) di norma con il codice di impegno P basato sui migliori valori disponibili. L'elenco delle giacenze iniziali dovrebbe precisare le quantità totali di materie nucleari per ciascuna MBA, per categoria (Pu, uranio fortemente arricchito, uranio debolmente arricchito, N, D e T) e ripartite a livello di aree di immagazzinamento e tipi di rifiuti. Questo elenco è aggiornato annualmente in base all'inventario fisico. La documentazione dell'esercente concernente le cifre sarà messa a disposizione nel sito in caso di richiesta durante le ispezioni del controllo di sicurezza Euratom.

Al momento della spedizione, l'impianto dichiara il codice di variazione d'inventario FW seguito da SD o SF, di solito con il codice di impegno P.

Al ricevimento della materie che soddisfano le condizioni dei rifiuti conservati, l'esercente dichiara il codice di transazione RD o RF seguito da TW, di norma con il codice di impegno P.

I dati operativi e contabili, ivi compresi tutti i movimenti, devono essere conservati e messi a disposizione nel sito in caso di richiesta durante le ispezioni del controllo di sicurezza Euratom.

Non è necessario notificare preventivamente (articoli 20 e 21) i ricevimenti e le spedizioni di rifiuti conservati.

Gli esercenti devono effettuare ogni anno un inventario fisico. L'inventario fisico dei rifiuti conservati non comporta una nuova misurazione delle materie nucleari ma si basa sui migliori valori disponibili. L'elenco delle giacenze è aggiornato ogni anno dopo l'inventario fisico.

Per le materie precedentemente dichiarate come rifiuti conservate non sono necessari né la SIF [allegato V del regolamento (Euratom) n. 302/2005] né l'MBR [allegato IV del regolamento (Euratom) n. 302/2005]. Le transazioni TW o FW saranno incluse negli RVI [allegato III del regolamento (Euratom) n. 302/2005] della MBA che produce rifiuti conservati.

8) Materie nucleari contenute nei rifiuti condizionati (articolo 30)

Gli impianti in cui sono prodotti, manipolati o immagazzinati rifiuti condizionati forniscono caratteristiche tecniche fondamentali (CTF) in base alle quali sono stabilite le disposizioni particolari sul controllo (DPS). Le CTF sono stabilite secondo il formulario dell'allegato I-H del regolamento (Euratom) n. 302/2005 se si tratta di un impianto in cui sono coinvolte unicamente materie nucleari contenute nei rifiuti, o, altrimenti; le attività corrispondenti sono incluse nelle CTF dell'impianto che produce i rifiuti condizionati. Ciascun impianto è tenuto inoltre a comunicare un programma annuale delle attività che riguardano, se possibile, i due anni seguenti.

Le materie sono trasferite dall'inventario principale verso i rifiuti condizionati, utilizzando il codice di variazione d'inventario TC (trasferimento verso rifiuti condizionati). Sono sottratte dall'inventario delle materie risultanti da obblighi con paesi terzi e sono di norma conservate sotto il codice di impegno. Se del caso, il controllo di sicurezza dell'AIEA è eliminato su queste materie, in applicazione degli articoli 11 e 35 dell'accordo sul controllo di sicurezza.

Per stabilire un punto di partenza, occorre, ove possibile, elaborare un elenco delle giacenze iniziali delle materie nucleari contenute nei rifiuti condizionati. Tale elenco comprende le giacenze stimate (avvalendosi, ad esempio, del modello dell'inventario fisico o dell'elenco degli articoli delle giacenze), di norma con il codice di impegno P basato sui migliori valori disponibili. L'elenco delle giacenze iniziali dovrebbe precisare le quantità totali di materie nucleari per ciascuna MBA, per categoria (Pu, uranio fortemente arricchito, uranio debolmente arricchito, N, D e T) e ripartite a livello di aree di immagazzinamento e tipi di rifiuti. Questo elenco è aggiornato annualmente in base all'inventario fisico. La documentazione dell'esercente concernente le cifre sarà messa a disposizione nel sito in caso di richiesta durante le ispezioni del controllo di sicurezza Euratom.

Le spedizioni dall'impianto di rifiuti condizionati sono comunicate a Euratom utilizzando il formulario dell'allegato XIII. I ricevimenti di rifiuti condizionati provenienti da paesi terzi (o dall'UE se il mittente non dispone del codice MBA) sono comunicate avvalendosi del formulario dell'allegato XIV. Le comunicazioni secondo gli allegati XIII e XIV possono essere raggruppate per anno e non richiedono la comunicazione del codice di impegno. Qualora non si siano verificate transazioni non occorre nessuna notifica.

Non è necessario notificare preventivamente (articoli 20 e 21) i ricevimenti e le spedizioni di rifiuti condizionati.

Per conformarsi agli obblighi previsti dal protocollo aggiuntivo la Commissione deve ricevere una notifica preventiva (articolo 31) di qualsiasi campagna di trattamento di materie concernente rifiuti a media ed elevata attività contenenti plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio 233, ad esclusione del reimpaccaggio e dell'ulteriore condizionamento senza separazione di elementi (utilizzare il formulario dell'allegato XII). Per la campagne di trattamento di rifiuti a ridotta attività, non sono previste notifiche. Conformemente all'articolo 32, lettera c), occorre presentare ogni anno un rapporto annuale indicante i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati che contengono plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio 233, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XV.

I dati operativi e contabili, ivi compresi tutti i movimenti, devono essere conservati e messi a disposizione nel sito in caso di richiesta durante le ispezioni del controllo di sicurezza Euratom.

Gli esercenti devono effettuare ogni anno un inventario fisico. L'inventario fisico dei rifiuti condizionati non comporta una nuova misurazione delle materie nucleari ma si basa sui migliori valori disponibili. L'elenco delle giacenze è aggiornato ogni anno dopo l'inventario fisico.

Per le materie precedentemente dichiarate come rifiuti condizionati non sono necessari né l'RV1 [allegato III del regolamento (Euratom) n. 302/2005], né il SIF [allegato V del regolamento (Euratom) n. 302/2005] né l'MBR [allegato IV del regolamento (Euratom) n. 302/2005].

9) Materie nucleari sulle quali il controllo di sicurezza Euratom può essere eliminato

Le materie scaricate nell'ambiente sono eliminate dalla giacenze principali con il codice di transazione TE (scarico nell'ambiente) e sottratte dall'inventario delle materie derivanti da impegni con paesi terzi. Il controllo di sicurezza Euratom su queste materie è soppresso.

Le materie su cui occorre sopprimere i controlli di sicurezza Euratom, ma che non sono scaricate nell'ambiente, sono sottratte dalla giacenze principali con il codice TU (fine dell'utilizzazione) e dal conto di codici d'impegno pertinente.

2.5.2.3. Esempi di vari tipi di rifiuti e loro notifica

La tabella che segue fornisce alcuni esempi di flussi di rifiuti osservato nel ciclo europeo del combustibile nucleare e di meccanismi di notifica possibili.

Perché una materia sia catalogata come «rifiuti condizionati» (TC) deve esser dispersa in una matrice di vetro, cemento armato o bitume in modo tale da non essere più idonea ad un'utilizzazione nucleare. L'esercente e la Commissione possono concordare meccanismi di notifica per ogni singolo caso. Le linee direttrici sulle concentrazioni applicate a titolo provvisorio dal controllo di sicurezza (e, se del caso, dall'AIEA) sono quelle raccomandate dagli esperti degli Stati membri dell'AIEA e riprese nel documento strategico n. 14 dell'AIEA concernente i rifiuti.

Materie nucleari contenute nei «rifiuti»*Esempi di notifiche a norma del regolamento (Euratom) n. 302/2005*

Descrizione delle materie	Codici di transazione
Combustibile esaurito in piscine	Materie nucleari dell'inventario (NMI)
Combustibile esaurito in castelli di stoccaggio secco	NMI
Pezzi di combustibile esaurito in silos di immagazzinamento	NMI
Combustibile esaurito in depositi definitivi	NMI
Soluzione contenente prodotti di fissione negli impianti di ritrattamento	Di solito TW al momento dell'immagazzinamento
Pezzi di combustibile esaurito e residui derivanti da esami post-irradiazione (PIE) dispersi in una matrice di cemento	TC al momento del condizionamento
Guaine liscivate negli impianti di ritrattamento e disperse in una matrice di cemento	TC al momento del condizionamento
Residui di spogliatura con resti di materie nucleari provenienti da un impianto di ritrattamento dispersi in una matrice di cemento	TC al momento del condizionamento
Fini non sciolti in impianti di ritrattamento	TW al momento dell'immagazzinamento o TC al momento del condizionamento
Effluenti liquidi da varie attività	TW al momento dell'immagazzinamento o TC al momento del condizionamento
Rifiuti vetrificati da impianti di ritrattamento	TC di solito al momento del condizionamento
Rifiuti cementati da impianti di ritrattamento	TC al momento del condizionamento
I depositi di rifiuti radioattivi contengono spesso quantità variabili di uranio e torio	Caso per caso
Altre materie contaminate con Pu	TW al momento dell'immagazzinamento, o TC al momento del condizionamento
Materie nucleari reperite al momento della disattivazione e della pulizia di vecchi impianti	Contabilizzazione con il codice GA o FW, poi TW al momento dell'immagazzinamento o TC al momento del condizionamento
Rifiuti degli impianti di trasformazione dell'uranio	Caso per caso

2.5.2.4. Attività di verifica

1) Materie nucleari dell'inventario

Fin tanto che le materie nucleari fanno parte dell'inventario e non sono state trasferite in nessuna delle categorie «rifiuti» si applicano tutte le misure previste nella strategia dell'impianto in materia di controllo di sicurezza. Tali misure comprendono di norma la verifica delle CFT, la verifica fisica degli inventari, i ricevimenti e le spedizioni, la verifica del sistema di contabilità nonché dati e rapporti operativi e contabili.

2) Materie nucleari contenute nei rifiuti conservati

Le attività legate al controllo di sicurezza si limitano solitamente alla verifica delle CFT e dei dati operativi e contabili. Scopo della verifica delle CFT è la conferma che l'impianto è gestito conformemente alle dichiarazioni. Di norma sui rifiuti conservati non si effettuano verifiche fisiche. Il controllo di sicurezza Euratom si riserva tuttavia il diritto di procedere ad alcune verifiche fisiche per risolvere delle incoerenze.

3) Materie nucleari contenute nei rifiuti condizionati

Le attività legate al controllo di sicurezza si limitano solitamente alla verifica delle CFT e dei dati operativi e contabili. Scopo della verifica delle CFT è la conferma che l'impianto è gestito conformemente alle dichiarazioni. Di norma sui rifiuti conservati non si effettuano verifiche fisiche. Il controllo di sicurezza Euratom si riserva tuttavia il diritto di procedere ad alcune verifiche fisiche per risolvere delle incoerenze.

2.6. Capo VII — Disposizioni finali (articoli da 35 a 40)

Per quanto concerne la riservatezza dei dati (articolo 35), va osservato che il grado di riservatezza delle informazioni pervenute alla Commissione da parte di un esercente o uno Stato membro (e viceversa) sarà quanto meno uguale a quello richiesto dalla parte da cui le informazioni provengono.

Quando dei documenti sono classificati da un esercente, uno Stato membro o dalla Commissione, occorre applicare le misure di sicurezza di cui al regolamento Euratom n. 3 del 31 luglio 1958. Quando delle informazioni classificate sono trasmesse per via elettromagnetica alla Commissione, occorre rispettare le disposizioni della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (⁽⁷⁾), in particolare l'articolo 25, paragrafo 5, punto 5.

Per quanto concerne il periodo di transizione (articolo 39), va osservato che le persone e le imprese possono continuare ad utilizzare gli allegati II, III e IV del regolamento (Euratom) n. 3227/76 ai fini dell'elaborazione dei rapporti.

Se, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore, una persona o un'impresa è pronta ad utilizzare gli allegati III, IV e V del regolamento (Euratom) n. 302/2005, questi ne informa la Commissione ed inizia ad utilizzare questi formulari.

Se, invece, al termine del periodo di tre anni una persona o un'impresa non è ancora pronta ad utilizzare i formulari di rapporto di cui agli allegati III, IV e V del regolamento (Euratom) n. 302/2005, questi deve inviare alla Commissione una richiesta di proroga di due anni al massimo e presentare nello stesso tempo un programma di attuazione.

Va rilevato che l'obiettivo della Commissione stabilendo la suddetta procedura (richiesta di proroga) è di monitorare i progressi nell'adozione dei nuovi formulari da parte delle persone e delle imprese in questione, affinché l'operazione possa essere completata entro i 5 anni stabiliti dal regolamento.

(⁷) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

3. SINTESI DEGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA (CHI, QUANDO, COSA)

Chi	Quando	Cosa	Riferimento
Qualsiasi persona o impresa che <u>crei o gestisca</u> un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l'immagazzinamento o per altro uso delle materie nucleari (produzione di energia dai reattori, ricerche in impianti critici o a energia zero, conversione, fabbricazione, ritrattamento, immagazzinamento, separazione isotopica, estrazione o concentrazione di metalli, nonché trattamento e immagazzinamento di rifiuti).	200 giorni prima della data prevista della prima consegna di materie nucleari.	BTC, allegato I.	Articoli 3 e 4
Qualsiasi persona, impresa o soggetto giuridico designato quale <u>rappresentante del sito</u> da ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo dell'accordo firmato il 22 settembre 1998.	Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo.	Dichiarazione contenente una descrizione generale del sito in base al questionario di cui all'allegato II conformemente ai requisiti dell'articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo.	Articolo 3
Qualsiasi persona, impresa o soggetto giuridico designato quale <u>rappresentante del sito</u> da ciascun Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo dell'accordo firmato il 22 settembre 1998.	Entro il 1° aprile di ogni anno.	Aggiornamento della dichiarazione contenente una descrizione generale del sito in base al questionario di cui all'allegato II conformemente ai requisiti dell'articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo.	Articolo 3
Qualsiasi persona o impresa che <u>crei un nuovo impianto</u> che detiene una quantità di materie nucleari, su base dell'inventario o della lavorazione annuale (in funzione della quantità più elevata) superiore a un chilogrammo effettivo.	Almeno 200 giorni prima dell'inizio della costruzione.	Tutte le informazioni pertinenti relative al proprietario, all' esercente, al fine, all'ubicazione, al tipo, alla capacità e alla data prevista per l'entrata in funzione.	Articolo 4
Qualsiasi persona o impresa che gestisca impianti di <u>trattamento dei rifiuti</u> o di <u>immagazzinamento di rifiuti</u> esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento per i quali le CTF non siano state presentate precedentemente.	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	CTF, allegato I.	Articolo 4
Qualsiasi persona o impresa che gestisca un impianto esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento <u>per il quale informazioni supplementari</u> (concernenti l'utilizzazione) sono richieste nel questionario di cui all'allegato I.	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	CTF, informazioni supplementari di cui all'allegato (per lettera).	Articolo 4
Qualsiasi persona o impresa che <u>crei o gestisca un impianto</u> in cui intervengono <u>modifiche delle caratteristiche tecniche fondamentali (CTF)</u> , o nel caso di impianti nei paesi aderenti.	Entro 30 giorni dal completamento della modifica.	Cambiamenti delle caratteristiche tecniche fondamentali.	Articolo 4
Qualsiasi persona o impresa che <u>gestisce un impianto</u> .	Ogni anno.	Un programma generale di attività stabilito sulla base delle linee direttrici che figurano all'allegato XI, che indichi in particolare le date provvisorie per l'effettuazione dell'inventario fisico.	Articolo 5

Chi	Quando	Cosa	Riferimento
Qualsiasi persona o impresa che <u>gestisce un impianto</u> in cui è previsto un inventario fisico.	Almeno 40 giorni prima dell'effettuazione dell'inventario fisico.	Programma dei lavori.	Articolo 5
Qualsiasi persona o impresa che <u>gestisce un impianto</u> in cui sono apportati dei cambiamenti che interessano il programma generale di attività e in particolare l'effettuazione dell'inventario fisico.	Nessuna scadenza.	Aggiornamento del programma generale di attività e in particolare l'effettuazione dell'inventario fisico.	Articolo 5
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, destinatarie di una richiesta motivata della Commissione di informazioni supplementari</u> o spiegazioni in relazione ai rapporti contabili.	Entro 3 settimane dalla richiesta.	Ulteriori dettagli o spiegazioni richiesti.	Articolo 10
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che non hanno ancora comunicato l'inventario iniziale</u> a norma del regolamento (Euratom) n. 3227/76, ad eccezione degli impianti di trattamento dei rifiuti o di immagazzinamento.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	Un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari detenute, conformemente all'allegato V.	Articolo 11
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che gestiscono un impianto</u> in cui si sono verificate delle <u>variazioni d'inventario</u> nel corso dell'ultimo mese di calendario (un inventario fisico è stato effettuato l'ultimo giorno del mese).	Come specificato nelle disposizioni particolari in materia di controllo o, al più tardi, entro 15 giorni dalla fine del mese in cui si sono verificate o si sono apprese le variazioni d'inventario.	Rapporti di variazione d'inventario concernenti tutte le materie nucleari, conformemente all'allegato III.	Articolo 12
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che gestiscono un impianto</u> in cui è stato effettuato un <u>inventario fisico</u> in un giorno diverso dall'ultimo giorno del mese	Quanto prima possibile e al più tardi 30 giorni dalla data di effettuazione dell'inventario fisico.	Rapporti di variazione d'inventario concernenti tutte le materie nucleari, conformemente all'allegato III contenenti tutte le variazioni d'inventario dall'inizio del mese fino al giorno (compreso) dell'effettuazione dell'inventario fisico.	Articolo 12
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che gestiscono un impianto</u> in cui è stato effettuato un <u>inventario fisico</u> in un giorno diverso dall'ultimo giorno del mese.	Come specificato nelle disposizioni particolari sul controllo o, al più tardi, entro 15 giorni dalla fine del mese in cui si sono verificate o si è avuto conoscenza delle variazioni d'inventario.	Rapporti di variazione d'inventario concernenti tutte le materie nucleari, conformemente all'allegato III contenenti tutte le variazioni d'inventario dal primo giorno dopo l'effettuazione dell'inventario fisico fino alla fine del mese.	Articolo 12
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che gestiscono un impianto</u> in cui <u>non</u> si sono verificate <u>variazioni d'inventario</u> nel corso del mese di calendario.	Se non diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, al più tardi entro 15 giorni dalla fine del mese in cui si sono verificate o si è avuto conoscenza delle variazioni d'inventario.	Rapporti di variazione d'inventario concernenti tutte le materie nucleari, conformemente all'allegato III con cui si riporta l'inventario contabile finale del mese precedente.	Articolo 12

Chi	Quando	Cosa	Riferimento
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1.</u>	Se non diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, ogni anno di calendario ed entro 14 mesi da quello precedente.	Effettuazione dell'inventario fisico.	Articolo 13
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che hanno effettuato un inventario fisico.</u>	Quanto prima possibile e al più tardi 30 giorni dalla data di effettuazione dell'inventario fisico.	Rapporti di bilancio materie, conformemente all'allegato IV. Una situazione dell'inventario fisico, conformemente all'allegato V.	Articolo 13
Le persone o le imprese che scoprono che <u>il confinamento è inaspettatamente cambiato</u> rispetto a quello specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, in misura tale che non si può escludere un prelievo non autorizzato di materie nucleari.	Non appena si è avuto conoscenza dell'evento.	Rapporto speciale.	Articoli 14 e 15
Le persone o le imprese che ritengono che vi sia stato o che vi possa essere un <u>aumento o una perdita di materie nucleari (oltre ai limiti specificati a tal fine nelle disposizioni particolari sul controllo. Se le DPC non esistono, queste perdite o aumenti possono dar luogo ad un rapporto speciale).</u>	Non appena si rendono conto di perdite o aumenti di questo tipo	Rapporto speciale.	Articoli 14 e 15
Le persone o le imprese che hanno presentato un rapporto speciale conformemente all'articolo 14 e che hanno ricevuto dalla Commissione una richiesta di <u>informazioni o spiegazioni supplementari</u> in relazione al rapporto speciale.	Nessun termine.	Richiesta di spiegazioni.	Articolo 14
Le persone o le imprese <u>che gestiscono un reattore.</u>	Al più tardi quando il combustibile irradiato è trasferito dal rettore MBA.	I dati calcolati relativi alle trasformazioni nucleari devono essere riportati nell'RVI.	Articolo 16
<u>I produttori e gli utilizzatori di materie nucleari che possono beneficiare di una deroga alle regole che disciplinano la forma e la periodicità dei rapporti previsti agli articoli da 10 a 18, conformemente all'articolo 19.</u>	Come richiesto.	Richiesta di deroga in base al formulario di cui all'allegato IX.	Articolo 19
Le persone o le imprese cui <u>è concessa una deroga.</u>	Ogni anno entro il 31 gennaio.	Rapporto che descrive la situazione alla fine dell'anno civile precedente utilizzando il formulario di cui all'allegato X.	Articolo 19

Chi	Quando	Cosa	Riferimento
Le persone e le imprese cui è <u>concessa una deroga e che vendono materie nucleari ad un paese terzo.</u>	Non appena possibile e al più tardi entro 15 giorni dalla fine del mese in cui il trasferimento di materie nucleari è avvenuto.	Rapporto che indica la quantità di materie nucleari vendute ed esportate e le giacenze di materie nucleari ancora oggetto di deroga, utilizzando il formulario di cui all'allegato X.	Articolo 19
Le persone e le imprese cui è <u>concessa una deroga e che acquistano materie nucleari da un paese terzo.</u>	Non appena le persone o le imprese vengono a conoscenza della data del trasferimento e al più tardi entro 15 giorni dalla fine del mese in cui il trasferimento di materie nucleari è avvenuto.	Richiesta di aggiungere queste materie all'elenco di materie cui si applica una deroga, utilizzando il formulario di cui all'allegato IX.	Articolo 19
Le persone e le imprese cui è <u>concessa una deroga.</u>	Condizioni di deroga non più soddisfatte.	Informare la Commissione.	Articolo 19
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che esportano o inviano materie grezze o materie fissili speciali, a norma dell'articolo 20.</u>	Dopo la conclusione di accordi contrattuali relativi al trasferimento, in modo da pervenire alla Commissione almeno 8 giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.	Notifica preventiva, utilizzando il formulario di cui all'allegato VI.	Articolo 20
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1, che importano o ricevono materie grezze o materie fissili speciali, a norma dell'articolo 21.</u>	Con il maggior anticipo possibile rispetto alla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricevimento, deve pervenire alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio.	Notifica preventiva, utilizzando il formulario di cui all'allegato VI.	Articolo 21
Le persone o le imprese che notificano un <u>trasferimento</u> a norma degli articoli 20 e 21 e cui viene comunicato che, a seguito di circostanze eccezionali o di un incidente, <u>si è verificata o sembra che si sia verificata una perdita di materie nucleari.</u>	Nessuna scadenza.	Rapporto speciale a norma dell'articolo 15.	Articolo 22
Le persone o le imprese che notificano un <u>trasferimento</u> a norma degli articoli 20 e 21.	Nessuna scadenza.	Qualsiasi cambiamento delle date di imballaggio in vista del trasferimento, del trasporto o delle operazioni di disimballaggio delle materie nucleari, con indicazione delle nuove date se note.	Articolo 23
Le persone o le imprese che estraggono ed <u>esportano minerali</u> verso paesi terzi.	Al più tardi entro la data di invio.	Dichiarazione d'esportazione della quantità di materie inviata da ciascuna miniera, utilizzando il formulario di cui all'allegato VIII.	Articolo 25
Le persone o le imprese che estraggono e <u>inviano minerali</u> nel territorio degli Stati membri.	Entro il 31 gennaio di ciascun anno.	Dichiarazione di spedizione della quantità di materie inviata da ciascuna miniera nell'anno precedente, utilizzando il formulario di cui all'allegato VIII.	Articolo 25
Le persone o le imprese che trattano o <u>immagazzinano</u> materie nucleari che in precedenza sono state dichiarate <u>rifiuti conservati o condizionati.</u>	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	Una situazione dell'inventario iniziale di tutte le materie nucleari per categoria, ripartita a livello di aree di immagazzinamento e forme di rifiuti.	Articolo 30

Chi	Quando	Cosa	Riferimento
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1</u> , che effettuano <u>qualsiasi campagna di trattamento</u> di materie nucleari che in precedenza sono state dichiarate <u>rifiuti conservati o condizionati</u> , ad esclusione del reimballaggio e dell'ulteriore condizionamento senza separazione di elementi.	Deve pervenire alla Commissione almeno 200 giorni prima dell'inizio della campagna.	Notifica preventiva, a norma dell'allegato XII, contenente la quantità di materie per partita (solo plutonio, uranio ad alto arricchimento e uranio-233), la forma (vetro, liquido ad elevata attività ecc.), la durata prevista della campagna e l'ubicazione delle materie prima e dopo la campagna.	Articolo 31
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1</u> , coinvolte in <u>trasferimenti</u> di materie che in precedenza sono state dichiarate <u>rifiuti condizionati</u> .	Entro il 31 gennaio di ogni anno.	Rapporti annuali indicanti: le spedizioni o le esportazioni di rifiuti condizionati, utilizzando il formulario di cui all'allegato XIII; ricevimenti o importazioni di rifiuti condizionati, utilizzando il formulario di cui all'allegato XIV; cambiamento di ubicazione dei rifiuti condizionati, utilizzando il formulario di cui all'allegato XV.	Articolo 32
Le persone o le imprese di cui all' <u>articolo 3, paragrafo 1</u> .	Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.	Comunicare alla Commissione la data a partire dalla quale intendono utilizzare i moduli di notifica di cui agli allegati III, IV e V.	Articolo 39

4. APPENDICES

4.1. The XML schema

XSD Reporting Schema

```
<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
```

```
<schema targetNamespace='http://www.eso.org/esoschema'
xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>
```

```
xmlns:eso='http://www.eso.org/esoschema'
```

```
<!-- ***** -->
```

```
<!-- XML schema Version: version 3.00 Date: 28-NOV-2005
```

```
Author: European Commission
```

```
Copyright: (c)2005 European Commission. All Rights Reserved. -->
```

```
<!-- ***** -->
```

```
<element name='NMAReports'
```

```
<complexType>
```

```
<choice maxOccurs='unbounded'>
```

```
<element ref='eso:InventoryChangeReport'/>
```

```
<element ref='eso:MaterialBalanceReport'/>
```

```
<element ref='eso:PhysicalInventoryListing'/>
```

```
</choice>
```

```
</complexType>
```

```
</element>
```

```
<!-- ICR elements -->
```

```
<element name='InventoryChangeReport'
```

```
<complexType>
```

```
<sequence>
```

```
<element ref='eso:MBA'/>
```

```
<element ref='eso:ReportType'/>
```

```
<element ref='eso:ReportDate'/>
```

```
<element ref='eso:ReportNumber'/>
```

```
<element ref='eso:LineCount'/>
```

```
<element ref='eso:StartReport'/>
```

```
<element ref='eso:EndReport'/>
```

```
<element ref='eso:ReportingPerson'/>
```

```
<element ref='eso:lcr' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'/>
```

```
</sequence>

</complexType>

</element>

<element name='lcr'>

  <complexType>

    <all>

      <element ref='eso:TransactionId' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:ICCode'/>

      <element ref='eso:Batch' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:KMP' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:Measurement' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:MaterialForm' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:MaterialContainer' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:MaterialState' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:MBASFrom' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:MBATo' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:PreviousBatch' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:OriginalDate' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:PITDate' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:LineNumber'/>

      <element ref='eso:AccountingDate'/>

      <element ref='eso:Items' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:ElementCategory' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:ElementWeight' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:Isotope' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:FissileWeight' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:IsotopicComposition' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:Obligation' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:PreviousCategory' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:PreviousObligation' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:CAMCodeFrom' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:CAMCodeTo' minOccurs='0'/>

      <element ref='eso:Document' minOccurs='0'/>

    </all>

  </complexType>

</element>

</element>

</sequence>
```

```
<element ref='eso:ContainerID' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Correction' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:PreviousReport' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:PreviousLine' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Comment' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:BurnUp' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:CRC' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:PreviousCRC' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:AdvanceNotification' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Campaign' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Reactor' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:ErrorPath' minOccurs='0'/>

</all>
</complexType>
</element>
<!-- ICR Core elements _ Alphabetical Sort -->
<element name='AccountingDate'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='8' fixed='true'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='AdvanceNotification'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='8'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='BurnUp'>
  <simpleType>
    <restriction base='decimal'>
```

```
                <totalDigits value='12'/>
            </restriction>
        </simpleType>
    </element>
    <element name='CAMCodeFrom'>
        <simpleType>
            <restriction base='string'>
                <maxLength value='8'/>
            </restriction>
        </simpleType>
    </element>
    <element name='CAMCodeTo'>
        <simpleType>
            <restriction base='string'>
                <maxLength value='8'/>
            </restriction>
        </simpleType>
    </element>
    <element name='Campaign'>
        <simpleType>
            <restriction base='string'>
                <maxLength value='12'/>
            </restriction>
        </simpleType>
    </element>
    <element name='ErrorPath'>
        <simpleType>
            <restriction base='string'>
                <maxLength value='8'/>
            </restriction>
        </simpleType>
    </element>
    <element name='IsotopicComposition'>
```

```
<simpleType>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='130'/>
  </restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='MBAFrom'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='4'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='MBATo'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='4'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='OriginalDate'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='8' fixed='true'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='PreviousBatch'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20'/>
    </restriction>
  </simpleType>
```

```
</element>

<element name='PreviousCategory'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1'/>
      <enumeration value=''/>
      <enumeration value='N'/>
      <enumeration value='L'/>
      <enumeration value='H'/>
      <enumeration value='D'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>

<element name='PreviousObligation'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='2'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>

<element name='Reactor'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>

<element name='TransactionId'>
  <simpleType>
    <restriction base='decimal'>
      <totalDigits value='8'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
```

```
</element>

<!-- MBR elements -->

<element name='MaterialBalanceReport'>

  <complexType>

    <sequence>

      <element ref='eso:MBA' />

      <element ref='eso:ReportType' />

      <element ref='eso:ReportDate' />

      <element ref='eso:StartReport' />

      <element ref='eso:EndReport' />

      <element ref='eso:ReportNumber' />

      <element ref='eso:LineCount' />

      <element ref='eso:ReportingPerson' />

      <element ref='eso:Mbr' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />

    </sequence>

  </complexType>

</element>

<element name='Mbr'>

  <complexType>

    <all>

      <element ref='eso:ElementCategory' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:ICCode' />

      <element ref='eso:LineNumber' />

      <element ref='eso:ElementWeight' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:Isotope' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:FissileWeight' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:Obligation' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:Correction' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:PreviousReport' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:PreviousLine' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:Comment' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:CRC' minOccurs='0' />

      <element ref='eso:PreviousCRC' minOccurs='0' />

    </all>

  </complexType>

</element>
```

```
</all>
</complexType>
</element>
<!-- MBR Core elements _ Alphabetical sort -->
<!-- PIL elements -->
<element name='PhysicalInventoryListing'>
  <complexType>
    <sequence>
      <element ref='eso:MBA'/>
      <element ref='eso:ReportType'/>
      <element ref='eso:ReportDate'/>
      <element ref='eso:ReportNumber'/>
      <element ref='eso:PITDate'/>
      <element ref='eso:LineCount'/>
      <element ref='eso:ReportingPerson'/>
      <element ref='eso:Pil' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'/>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='Pil'>
  <complexType>
    <all>
      <element ref='eso:PIL_ITEM_ID' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:Batch' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:KMP' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:Measurement' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:ElementCategory' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:MaterialForm' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:MaterialContainer' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:MaterialState' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:LineNumber'/>
      <element ref='eso:Items' minOccurs='0'/>
      <element ref='eso:ElementWeight' minOccurs='0'/>
    </all>
  </complexType>
</element>
```

```
<element ref='eso:Isotope' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:FissileWeight' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Obligation' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Document' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:ContainerID' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Correction' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:PreviousReport' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:PreviousLine' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:Comment' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:CRC' minOccurs='0'/>
<element ref='eso:PreviousCRC' minOccurs='0'/>
</all>
</complexType>
</element>
<!-- PIL Core elements _ Alphabetical Sort -->
<element name='PIL_ITEM_ID'>
  <simpleType>
    <restriction base='decimal'>
      <totalDigits value='8'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<!-- *****Report Common Element***** -->
<!-- ***** Alphabetical Sort ***** -->
<element name='Batch'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='Comment'>
  <simpleType>
```

```
<restriction base='string'>
    <maxLength value='256'/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='ContainerID'>
    <simpleType>
        <restriction base='string'>
            <maxLength value='20'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='Correction'>
    <simpleType>
        <restriction base='string'>
            <maxLength value='1'/>
            <enumeration value=''/>
            <enumeration value='A'/>
            <enumeration value='D'/>
            <enumeration value='L'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='CRC'>
    <simpleType>
        <restriction base='decimal'>
            <totalDigits value='20'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='Document'>
    <simpleType>
        <restriction base='string'>
```

```
        <maxLength value='70'/>
    </restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='ElementCategory'>
    <simpleType>
        <restriction base='string'>
            <maxLength value='1'/>
            <enumeration value='/'>
            <enumeration value='P'/>
            <enumeration value='T'/>
            <enumeration value='N'/>
            <enumeration value='L'/>
            <enumeration value='H'/>
            <enumeration value='D'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='ElementWeight'>
    <simpleType>
        <restriction base='decimal'>
            <totalDigits value='24'/>
            <fractionDigits value='3'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='EndReport'>
    <simpleType>
        <restriction base='string'>
            <maxLength value='8' fixed='true'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
```

```
<element name='FissileWeight'>
  <simpleType>
    <restriction base='decimal'>
      <totalDigits value='24'/>
      <fractionDigits value='3'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='ICCode'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='2'/>
      <enumeration value='RD'/>
      <enumeration value='RF'/>
      <enumeration value='RN'/>
      <enumeration value='SD'/>
      <enumeration value='SF'/>
      <enumeration value='SN'/>
      <enumeration value='TC'/>
      <enumeration value='TE'/>
      <enumeration value='TW'/>
      <enumeration value='FC'/>
      <enumeration value='FW'/>
      <enumeration value='LA'/>
      <enumeration value='GA'/>
      <enumeration value='CE'/>
      <enumeration value='CB'/>
      <enumeration value='CC'/>
      <enumeration value='RB'/>
      <enumeration value='BR'/>
      <enumeration value='PR'/>
      <enumeration value='SR'/>
      <enumeration value='CR'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
```

```
<enumeration value='NP'/>
<enumeration value='NL'/>
<enumeration value='DI'/>
<enumeration value='NM'/>
<enumeration value='BJ'/>
<enumeration value='MF'/>
<enumeration value='RA'/>
<enumeration value='R5'/>
<enumeration value='MP'/>
<enumeration value='TU'/>
<enumeration value='BA'/>
<!-- MBR ICCodes-->
<enumeration value='PE'/>
<enumeration value='PB'/>
<!-- 3227/76 IC Code for corrections -->
<enumeration value='LD'/>
<enumeration value='WD'/>
<enumeration value='EU'/>
<enumeration value='DU'/>
<enumeration value='CU'/>
<enumeration value='NT'/>
<enumeration value='NC'/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='Isotope'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1'/>
      <enumeration value=''/>
      <enumeration value='G'/>
      <enumeration value='K'/>
      <enumeration value='J'/>
```

```
        </restriction>
      </simpleType>
    </element>
  <element name='Items'>
    <simpleType>
      <restriction base='decimal'>
        <totalDigits value='6'/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
  <element name='KMP'>
    <simpleType>
      <restriction base='string'>
        <maxLength value='1'/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
  <element name='LineCount'>
    <simpleType>
      <restriction base='decimal'>
        <totalDigits value='8'/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
  <element name='LineNumber'>
    <simpleType>
      <restriction base='decimal'>
        <totalDigits value='8'/>
      </restriction>
    </simpleType>
  </element>
  <element name='MaterialContainer'>
    <simpleType>
```

```
<restriction base='string'>
    <maxLength value='1' />
    <enumeration value="" />
    <enumeration value='C' />
    <enumeration value='P' />
    <enumeration value='D' />
    <enumeration value='S' />
    <enumeration value='B' />
    <enumeration value='F' />
    <enumeration value='T' />
    <enumeration value='O' />
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='MaterialForm'>
    <simpleType>
        <restriction base='string'>
            <maxLength value='2' />
            <enumeration value="" />
            <enumeration value='OR' />
            <enumeration value='YC' />
            <enumeration value='U6' />
            <enumeration value='U4' />
            <enumeration value='U2' />
            <enumeration value='U3' />
            <enumeration value='U8' />
            <enumeration value='T2' />
            <enumeration value='LN' />
            <enumeration value='LF' />
            <enumeration value='LO' />
            <enumeration value='PH' />
            <enumeration value='PN' />
            <enumeration value='CP' />
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
```

```
<enumeration value='CS'/>
<enumeration value='CO'/>
<enumeration value='MP'/>
<enumeration value='MA'/>
<enumeration value='ER'/>
<enumeration value='EP'/>
<enumeration value='EB'/>
<enumeration value='EA'/>
<enumeration value='EO'/>
<enumeration value='QS'/>
<enumeration value='SS'/>
<enumeration value='SH'/>
<enumeration value='SN'/>
<enumeration value='AH'/>
<enumeration value='AM'/>
<enumeration value='AC'/>
<enumeration value='AO'/>
<enumeration value='WL'/>
<enumeration value='WM'/>
<enumeration value='WH'/>
<enumeration value='NG'/>
<enumeration value='NB'/>
<enumeration value='NC'/>
<enumeration value='NO'/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='MaterialState'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1'/>
      <enumeration value=''/>
      <enumeration value='F'/>
```

```
<enumeration value='I'/>
<enumeration value='W'/>
<enumeration value='N'/>
<!-- 3227/76 Material State Code -->
<enumeration value='R'/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='MBA'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='4'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='Measurement'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1'/>
      <enumeration value=''/>
      <enumeration value='M'/>
      <enumeration value='E'/>
      <enumeration value='N'/>
      <enumeration value='F'/>
      <enumeration value='T'/>
      <enumeration value='G'/>
      <enumeration value='L'/>
      <enumeration value='H'/>
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='Obligation'>
  <simpleType>
```

```
<restriction base='string'>
    <maxLength value='2'/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name='PITDate'>
    <simpleType>
        <restriction base='string'>
            <maxLength value='8' fixed='true'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='PreviousCRC'>
    <simpleType>
        <restriction base='decimal'>
            <totalDigits value='20'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='PreviousLine'>
    <simpleType>
        <restriction base='decimal'>
            <totalDigits value='8'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
<element name='PreviousReport'>
    <simpleType>
        <restriction base='decimal'>
            <totalDigits value='8'/>
        </restriction>
    </simpleType>
</element>
```

```
<element name='ReportType'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1' />
      <enumeration value='P' />
      <enumeration value='M' />
      <enumeration value='I' />
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='ReportDate'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='8' fixed='true' />
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='ReportingPerson'>
  <simpleType>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='30' />
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='ReportNumber'>
  <simpleType>
    <restriction base='decimal'>
      <totalDigits value='8' />
    </restriction>
  </simpleType>
</element>
<element name='StartReport'>
  <simpleType>
```

```
<restriction base='string'>  
    <maxLength value='8' fixed='true'/>  
</restriction>  
</simpleType>  
</element>  
</schema>
```

4.2. The CRC algorithm

CRC – C example code

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>

//-----

// CRC-32 fx Library

unsigned long int crc32Table[256]; // CRC-32 table

// Reflection is required for the standard CRC-32
unsigned long int Reflect(unsigned long int d, char n) {
    unsigned long int r = 0;
    int i;

    for(i = 1; i <= n; i++) { // (swap bit 0-7, 1-6, etc.)
        if(d & 1)
            r |= 1 << (n - i);
        d >>= 1;
    }
    return r;
}

// Initialise the CRC-32 table
void InitCRC32(void) {
    unsigned long int p = 0x04c11db7; // standard polynomial used by CRC-32 in PKZip, WinZip and Ethernet
    int i, j;

    for(i = 0; i < 256; i++) { // ASCII character codes
        crc32Table[i] = Reflect(i, 8) << 24;
        for(j = 0; j < 8; j++)
            crc32Table[i] = (crc32Table[i] << 1) ^ (crc32Table[i] & (1 << 31) ? p : 0);
        crc32Table[i] = Reflect(crc32Table[i], 32);
    }
}
```

```
}

// Calculate the CRC-32 of a text string
unsigned long int GetCRC32Text(char *t) {
    unsigned long int crc = 0xffffffff;
    unsigned char *b;
    int l;

    b = (unsigned char *) t;
    l = strlen(t);
    while(l--)
        crc = (crc >> 8) * crc32Table[(crc & 0xff) ^ *b++];
    return crc ^ 0xffffffff;
}

//-----
// Main

void main(int argc, char *argv[])
{
    unsigned long int crc;

    InitCRC32();
    if(argc > 1 && !strcmp(argv[1], "?")) { // CRC32 ?
        printf("CRC32 v1.0.0\n");
        printf("Description: generate the standard CRC-32 checksum of a text string\n");
        printf("Use: CRC32 <string>\n");
    }
    else {
        crc = GetCRC32Text(argv[1]);
        printf("%u\n%x\n", crc, crc);
    }
}

//-----
```

4.3. List of Internet addresses

For the XML Schema; the CRC Algorithm and the FAQ Site: <http://forum.europa.eu.int>

For general information on XML: <http://www.xml.org>
